



**Associazione Legambiente**  
**Circolo "Il Carrubo" di Ragusa**  
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa  
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

Al Ministero dell' Ambiente  
E della Tutela del Territorio e del Mare  
Divisione II della Direzione Generale  
Per le Valutazioni Ambientali  
[DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Al Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale del Territorio e dell' Ambiente  
Servizio I – VIA e VAS  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Signor Sindaco  
del Comune di Ragusa  
[protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)

Al Signor Sindaco  
del Comune di Scicli  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

**OSSERVAZIONI ISTANZA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI  
SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL "PROGETTO DI  
SVILUPPO CAMPO VEGA B, CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO. – CANALE DI  
SICILIA, PERFORAZIONE DI OTTO POZZI ADDIZIONALI" [ID\_VIP: 3408] DA PARTE  
DELLA SOCIETA' EDISON spa.**

Questa Associazione,

esprime la sua **netta contrarietà** al : “Progetto di sviluppo Campo Vega B, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, perforazione di otto pozzi aggiuntivi” in zona *offshore* a sud della costa di Pozzallo (Sicilia sud-orientale)”, presentato dalla Società Edison Spa.

Preliminarmente ci preme rappresentare il nostro stupore e sorpresa a come questo progetto sia stato pubblicizzato all'interno del Portale per le Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente alla pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1018>.

Come è possibile notare dalla figura sotto visualizzata, il progetto alla voce “Descrizione” non descrive assolutamente ciò che la Società intende attuare (realizzazione di ulteriori otto pozzi petroliferi), bensì corrisponde al precedente progetto approvato presentato nel 2012 e **relativo alla perforazione di soli quattro pozzi dalla costruenda piattaforma Vega B.**

The screenshot shows the website of the Italian Ministry of Environment (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). The page title is "Sviluppo Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia". Under the "Informazioni generali" section, the "Descrizione" field states: "Il progetto prevede lo sviluppo del Campo olio Vega B a completamento del programma lavori della Concessione di Coltivazione C.C6.EO mediante l'installazione di una nuova piattaforma denominata Vega B ubicata a circa 6 km da Vega A in direzione Nord-Ovest, la perforazione di n. 4 pozzi, la posa di due condotte sottomarine congiungenti Vega B e Vega A, la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A e gli adeguamenti degli impianti della piattaforma Vega A." The "Scadenza presentazione osservazioni" is listed as 17/12/2016. The "Territori ed aree marine" section lists: Regioni: Sicilia; Province: Ragusa; Comuni: Pozzallo, Modica, Scicli; Aree marine: Stretto di Sicilia. A small map of Sicily is visible on the right side of the page.

Questa descrizione potrebbe risultare fuorviante perché non fa comprendere bene le reali intenzioni della Società che, con la realizzazione di ulteriori otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già approvati, intende triplicare sostanzialmente le potenzialità dell'impianto (dalla realizzazione degli originari quattro pozzi agli attuali dodici).

Non vogliamo certo affermare che con questo avviso il Ministero abbia voluto “nascondere” ai cittadini le reali intenzioni del proponente, ma, sicuramente, sarebbe stato più opportuno redigere una migliore descrizione del progetto che la società Edison intende attuare. Non fosse altro che per tenere fede agli elevati standard qualitativi che, a nostro parere, il Portale VIA del Ministero nel suo complesso presenta.

In riferimento al progetto in esame, nell'assoluta convinzione che i cittadini iblei non ci tengano affatto ad avere **ulteriori altri otto pozzi** di fronte al proprio mare, l'Associazione Legambiente Circolo "Il Carrubo" di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare le seguenti osservazioni.

## OSSERVAZIONI

### 1) Contesto di riferimento

Ricordiamo che questo progetto intende triplicare il numero di pozzi all'interno della costruenda **ma al momento non esistente piattaforma Vega B**. Il progetto relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B è stato presentato dalla società nel 2012 ed ha ottenuto parere favorevole nel 2015. Esso prevedeva soltanto quattro pozzi.

E' passato poco più di un anno dall'approvazione di tale progetto (approvato con Decreto VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente n. 68 del 16 aprile 2016) che la società, **a posto di attenersi a tutte le precise prescrizioni impartite dal Decreto di Conferimento VIA-AIA**, anche in tema di sicurezza e di rischio geologico, pensa già a triplicare le potenzialità della piattaforma. Evidentemente: o erano errati le motivazioni per realizzare solo quattro pozzi; o, sono errate le attuali motivazioni per realizzare gli attuali dodici pozzi.

La realizzazione della seconda piattaforma Vega B è considerata la "naturale prosecuzione del presunto programma dei lavori originario" approvato con Decreto MICA del 1984.

Diciamo "presunto" programma dei lavori della società in quanto inviato dall'originaria società Montecatini Edison attraverso il documento "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" datato 3 giugno 1983 **quando la stessa società non aveva alcuna titolarità nella concessione**. In tale documento viene citata la realizzazione di due piattaforme con un numero massimo di 24 pozzi ciascuna.

Il decreto di concessione (Decreto MICA del 1984) approvava sì la realizzazione di tale programma, ma lo stesso doveva essere effettuato nell'ambito dell'arco temporale della Concessione.

La concessione è scaduta nel 2012, malgrado ciò a distanza di quattro anni non vi è alcuna traccia di questa piattaforma.

Ricordiamo che l'art. 8 di tale Decreto riportava testualmente:

*Art 8 – Le società concessionarie devono:*

*a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citato, che viene approvato con il presente decreto*

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

*art. 42*

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, **dichiara decaduto il titolare della concessione**, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:*

*1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;*

*2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;*

Appare il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 64 della Legge 613/1967 “il concessionario – decorso il periodo trentennale – ha diritto ad una proroga di dieci anni **se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione**”; ed ancora: “**la proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria**”.

**L'ottenimento della proroga decennale è dunque di fatto subordinato all'esecuzione del programma di coltivazione e degli obblighi derivanti da Decreto di Concessione.**

Tale concetto viene ribadito più volte dalla legislazione italiana, **si ricorda** l'art. 13 del D.Lgs n. 625/1996:

*Art. 13*

*(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)*

*1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento **il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.***

Ed in ultimo, dal recentissimo Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 dove, all'art 31, **richiama espressamente l'art 13 del D. lgs, 625/1996.**

Volendo anche ammettere **per assurdo** che Vega B possa essere considerato la “naturale prosecuzione del progetto originario” approvato nel Decreto MICA del 1984, non può non sfuggire un significativo particolare alla disamina dei fatti:


anche i precedenti Titolari della Concessione **abiurarono** a suo tempo l'originario programma dei lavori contenuto nel Decreto MiCA del 1984.

Non si spiegherebbe altrimenti come mai nel Decreto **all'esercizio definitivo**: *"Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" (il nome originario della Concessione C.C6.EO) – ndr) ricadente nel Canale di Sicilia".*, emanato dal MICA in data 15 febbraio 1988 e successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, Vega B non risulti in alcun modo citata.

In tale Decreto, il **"complesso Vega" o "campo Vega"** viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" (ora sostituito dalla nave FSO Leonis – ndr) e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

«*"VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil"), quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;"*»

All'interno di questo Decreto, viene inoltre richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento – ndr) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: *"le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".*



PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA A", sealines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la Sezione U.N.M.I. e il Ministero della Marina Mercantile e sono state eseguite in adempimento e per gli scopi contemplati dagli artt. 75 e successivi del D.P.R. 24.5.1979, n. 886;

In quell'occasione il Ministero autorizzava l'esercizio definitivo del complesso Vega in cui non era presente in alcun modo la seconda piattaforma

VISTI gli atti d'Ufficio;

AUTORIZZA  
ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 24.5.1979, n. 886 l'esercizio definitivo degli impianti del complesso "VEGA" (piattaforma fissa VEGA A, sealines, boa d'ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil").

In buona sostanza, le Società titolari dell'originaria Concessione dopo neanche qualche anno, **abbandonano il vecchio programma dei lavori** di realizzare la seconda piattaforma. L'autorizzazione del Ministero, attraverso il Decreto all'esercizio definitivo del 1988, **sanciva questo proposito.**

Passano trent'anni, e l'attuale Società Proponente, a Concessione quasi scaduta, **"rispolvera"** l'originario programma dei lavori inserito nell'originario Decreto MICA del 1984 dichiarando apertamente l'intenzione di voler realizzare la seconda piattaforma in regime di **"time out"** ???

Ben sapendo, la Società, che se voleva realizzare la seconda piattaforma **doveva realizzarla entro l'arco temporale della concessione e non in regime di attuale proroga.**

Quale potrebbe essere la motivazione della Società Proponente **se non quella di aggirare i limiti di divieto delle dodici miglia** che scatterebbero se Vega B fosse considerato un nuovo progetto ?

Malgrado ciò, non tenendo conto di queste evidenze, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 162 del 13 novembre 2015, ha prorogato la concessione di coltivazione "C.C6:EO. Della società Edison spa.

Per tal motivo questa Associazione ha presentato ricorso n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis al TAR Lazio contro i due Decreti del 2015, precedentemente sopra citati, e che alleghiamo a queste Osservazioni (All. 1 e 2).

Nell'eventualità, come da Noi auspicato, questo ricorso venga accolto, anche gli ulteriori otto pozzi addizionali presentati in questo progetto non avranno motivo di essere realizzati.

## **2) Comunicazioni di avvio procedura VIA non conforme**

In ottemperanza all'art 24 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha pubblicato gli "avvisi al pubblico" relativamente all'avvio della procedura VIA riguardante il progetto in esame. I primi avvisi sono stati pubblicati il 18 luglio 2016, sui quotidiani "il sole 24 ore" e "La Sicilia.

Successivamente, in data 18 ottobre 2016, il proponente ha nuovamente ripubblicato gli avvisi al pubblico sugli stessi quotidiani. Non sappiamo quali siano stati i motivi di questa nuova ripubblicazione, possiamo solamente supporre che forse i primi avvisi non risultavano essere completamente conformi alla normativa vigente e per tal motivo la società ha ritenuto opportuno ripubblicarli.

Dalla lettura degli avvisi pubblicati il 18 novembre 2016, si rileva che la società ha giustamente indicato: il proponente, la data di pubblicazione dell'istanza, la denominazione e breve descrizione del progetto nonché la sua localizzazione.

Più di qualche dubbio sorge invece in riferimento ai possibili principali impatti ambientali che il progetto potrebbe apportare. Riguardo questo punto, la società, negli avvisi del 18 novembre 2016, dichiara:

« *“...le valutazioni condotte hanno permesso di stabilire che gli impatti ambientali associati alla fase di perforazione possono essere ritenuti come relativamente modesti (valutati trascurabili, lievi, moderati); gli impatti in fase di cantiere, temporanei e reversibili, sono inoltre stati valutati come complessivamente contenuti.*

*Con riferimento alla fase di esercizio la coltivazione del giacimento Vega B nella configurazione con 8 pozzi addizionali (12 pozzi complessivi) non determinerà modifiche agli impatti in fase di esercizio già considerati e valutati positivamente con Decreto VIA-AIA No. 68/2015.*

*L'applicazione delle misure di mitigazione individuate in fase progettuale nonché di quelle previste a livello operativo e di cantiere, consentiranno di minimizzare i rischi o ridurre (o eliminare) gli impatti sull'ambiente e, più in generale, sul territorio.” »*

Bene, oltre ad un atteggiamento estremamente ottimista circa la pericolosità che un tale progetto può presentare, quello che più stupisce è che la società, già da ora, dà una valutazione estremamente positiva sui possibili impatti ambientali (impatti trascurabili, lievi, reversibili etc. – ndr), peraltro non richiesta, ma soprattutto non specifica quali siano questi impatti ambientali e le componenti ambientali interessate (aria, acqua, etc).

Ricordiamo che il comma 3 dell'art 24 del D.Lgs. 152/2006 specifica che nell'avviso di avvio procedura si deve indicare: *“denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali”*.

Non aver specificato, seppur in modo succinto, quali siano i principali impatti ambientali: contaminazione di acque o di aria (ancor meglio specificando le sostanze oggetto della contaminazione – ndr), eventuali esplosioni, etc, ma limitarsi a sostenere che qualsiasi tipo di impatto è lieve o limitato, a nostro parere, significa **aver detto poco o nulla**. Tutto ciò non aiuta il cittadino ad essere coinvolto, anzi, accade il contrario, in evidente difformità alla ratio dei principi della normativa VIA.

Ritenere che questi progetti arrecano impatti lievi o trascurabili è sostanzialmente una contraddizione in termini. D'altronde, ci sarà pur qualche motivo se la vigente normativa ritiene di sottoporre queste tipologie progettuali **direttamente ad una verifica VIA nazionale** senza nemmeno farli passare ad una preliminare fase di assoggettabilità.

Riteniamo che, malgrado l'impegno della società Edison nel ripubblicare gli avvisi il 18 ottobre 2016, **anche questi ultimi avvisi non risultano idonei e conformi alla normativa vigente.**

### 3) Obbligo di presentazione dell'AIA

Premesso che, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Premesso che, L'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso ed è obbligatorio per legge per le aziende rientranti nell'allegato 8 del Testo Unico dell'Ambiente e che riguarda:

- impianti nuovi
- impianti esistenti già in funzione
- impianti esistenti ai quali viene apportata modifica sostanziale

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006, per le modifiche progettate che risultino essere "sostanziali", bisogna procedere ad una nuova domanda di autorizzazione corredata da un elaborato contenente l'aggiornamento di tali modifiche.

Riteniamo utile ricordare che, a pag 4 di 8 del Decreto VIA/AIA n. 68 del 16 aprile 2015, relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B, veniva descritto il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale che, in particolare prevedeva (completamente estratto dal Decreto) :

- *la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;*
- *la perforazione di Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;*
- *la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito(blend) su Vega A;*
- *la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 metri dalle condotte sottomarine;*
- *la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;*
- *un rilievo sismico 2D (mediante airgun), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale.*

Dalla descrizione del progetto riportato dal Decreto VIA/AIA n.68 è di tutta evidenza che l'oggetto della valutazione VIA ed AIA riguardava **esclusivamente** quattro pozzi e non gli ulteriori "otto pozzi addizionali".



E' indubbio che con l'attuale richiesta avanzata dal Proponente le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate (totale complessivo 12 pozzi: 4 autorizzati più 8 da autorizzare) rispetto all'originario progetto presentato (solamente 4 pozzi).

E' altrettanto indubbio che l'aggiunta di ulteriori otto pozzi rappresenti o un nuovo progetto in cui vengono realizzati dodici pozzi al posto degli originari quattro o, quanto meno, una modifica sostanziale in cui, come detto, le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate. Per tal motivo tale richiesta non può essere ascrivibile ad una "**innocua modifica non sostanziale**"

**Inspiegabilmente**, l'Istanza presentata dal Proponente il 29/07/2016 relativamente alla realizzazione di ben altri otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già autorizzati con Decreto VIA/AIA n. 68 del del 16 aprile 2015, **risulta deficitaria dello studio AIA**,

Sol per tal motivo, già da ora, **questa istanza dovrebbe essere respinta e si resta basiti che ciò non sia avvenuto**.

#### **4) Livello di progettazione**

Riteniamo che il livello di progettazione sembra, per molti aspetti, non in linea con le esigenze richieste da una istruttoria VIA che, come noto deve basarsi su un "Progetto definitivo" (e non "Preliminare" - ndr) che sia in grado di fornire ogni informazione utile alla corretta valutazione degli impatti ambientali.

Tralasciando il fatto che in molti casi il progetto non tratta adeguatamente il contesto in cui andrà ad operare (problematiche geologiche, nessun riferimento ai possibili eventi accidentali; totale assenza di scenari di rischio, etc.), risulta evidente che anche gli estensori progettuali ritengono, **giustamente**, che i loro elaborati siano da ascrivere ad una naturale fase preliminare. Basti citare l'elaborato WO-HQ-VB-S-014-0 dell'ottobre 2015: "Programma Preliminare di Perforazione e Completamento dei Pozzi Vega -B".

Ovviamente, tale elaborato è da considerarsi preliminare non tanto per il titolo, ma soprattutto per il suo contenuto. A pag 4 di 36 (Scopo del Lavoro e BOD par. 1.1.1) si dichiara **candidamente**:

*«Scopo di questo studio è quello di fornire le informazioni e le valutazioni preliminari relativamente all'esecuzione di 8 pozzi di sviluppo addizionali dalla prevista piattaforma Vega "B", da perforare sulla culminazione "B" del campo di Vega. »*

Che sia uno studio preliminare lo dimostra anche il fatto che, come dichiarato a pag 5 di 36 dello stesso elaborato, la società per mere motivazioni di carattere economico non ha ancora deciso quale impianto di perforazione dovrà utilizzare:

*« In conclusione, la scelta tra TAD e Jack-up dovrà essere fatta a tempo debito in funzione della disponibilità e delle condizioni di mercato per le due tipologie di impianti. »*

Questa non è certamente una questione di poco conto, è ben noto che la perforazione di un pozzo è una delle fasi più delicate nell'ambito dell'attività petrolifera. **Non avere ancora deciso a più di quattro anni di distanza dalla presentazione dell'originario progetto con soli quattro pozzi (luglio 2012 – ndr), quale sia l'impianto di perforazione più idoneo per realizzare le perforazioni non depone certo a favore della sicurezza.**

Sempre nello stesso documento, a pag 5 di 36, la società dichiara che la scelta dell'impianto di perforazione influisce in modo *“irrelevante nel processo di perforazione/completamento”*, salvo poi **smentirsi categoricamente** nella frase successiva ricordando che ha un impatto significativo sulla dimensione della piattaforma:

*«Va detto che la scelta dell'impianto, “packaged”, “TAD” o “jack-up”, influisce in modo praticamente irrilevante sul processo di perforazione/completamento, mentre ha un impatto significativo sul dimensionamento della piattaforma e di conseguenza sui costi del progetto. »*

La domanda sorge spontanea: non sappiamo quale sarà l'impianto di perforazione, non sappiamo quali saranno le reali dimensioni della piattaforma, **COSA DOVREMMO VALUTARE ?**

Riteniamo bendonde che l'elaborato proposto non è né un progetto esecutivo, come di regola dovrebbe essere presentato all'Autorità Competente; né un progetto preliminare, come asserito dagli estensori progettuali; **bensì solo un'idea progettuale ancorché estremamente elaborata.**

Vorremmo **sommessamente** ricordare che l'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012 - ndr) il Proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**. Riteniamo che, sotto questo aspetto, come del resto molti altri, il progetto non sia neanche in una fase preliminare.

## **5) Pericolosità geologiche ed impiantistiche**

Assolutamente deficitaria riguarda la parte riguardante le pericolosità geologiche negli elaborati presentati dalla società a supporto del progetto di ulteriori otto pozzi aggiuntivi.


**Bastava solamente leggere** quanto dichiarato dalla Edison a pag 31 e 32 nella “Relazione tecnica del campo Vega” facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012 in occasione dell'istruttoria del progetto Vega B con soli quattro pozzi:

*« L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo »*

**Bastava solamente leggere** quanto dichiarato dalla Edison a pag 41 sempre nella “Relazione tecnica del campo Vega” facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012:

*« Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. »*

E' anche in virtù di questa complessa tettonica e vulcanismo che la zona viene individuata come un nodo sismogenetico. Dove per nodo sismogenetico si intende un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo  $M > 6$ .



NODI SISMOGENETICI  
CAPACI DI  $M \geq 6$ , secondo  
Gorshkov et al., 2002, 2004  
(da G. PANZA, 2012)

Quanto affermato, agli occhi del lettore potrà sembrare esagerato o di parte. A tal proposito ricordiamo la prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all'allegato 1 "Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA":

*«A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica »*

Bene, invece di affrontare questa importante tematica, che peraltro rientra nelle precise prescrizioni del progetto VIA precedentemente approvato, la società cosa fa ?

Si preoccupa di presentare un ulteriore progetto che consentirà di triplicare le potenzialità della ancora non realizzata piattaforma minimizzando di fatto il problema ed affermando a pag 64 della Sintesi non Tecnica:

« Tali valori ben si accordano con l'ipotesi di un terremoto di scenario di circa M 5.5 come è stato anche indicato per la struttura di Scicli – Giarratana. L'area del Campo Vega B può essere quindi indicata come soggetta a terremoti di magnitudo moderata, secondo le categorie in uso. »

Proprio nell'area del campo Vega siete in presenza di un nodo sismogenetico, un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo  $M > 6$  e voi affermate che la zona è soggetta terremoti di magnitudo moderata ?

**Complimenti e soprattutto auguri, più che analisi della sismicità locale avete effettuato una “singolare applicazione del principio di precauzione”.**

Analogo discorso riguarda l'assenza di elaborati riguardanti la sicurezza degli impianti tra cui il piano di antinquinamento marino **TOTALMENTE ASSENTE** negli elaborati presentati.

Rammentiamo nuovamente che l'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza il proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**.

Uno specifico piano di sicurezza deve essere **ben definito** già in questa fase. La sua mancanza sarebbe come progettare un edificio senza prevedere i più elementari sistemi di sicurezza: una cisterna o i dispositivi di alloggio antincendio etc. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente perfezionato.

## **6) Progetto di ricerca BioVega – Vega B**

Apprendiamo con stupore che, in caso di approvazione del progetto di sviluppo del campo Vega B, la società ha deciso di realizzare il progetto BioVega (relativo alla piattaforma Vega B), con l'obiettivo, secondo la società, di creare “valore ambientale” in un contesto di scarsa ricchezza in termini di biodiversità, sfruttando le oramai note capacità delle barriere artificiali di costituire un luogo naturale di ripopolamento e di sviluppo di diverse specie.

Sempre secondo la società, le barriere artificiali sono strutture più complesse degli ambienti naturali circostanti e la loro collocazione in ampi fondali arenosi rende tali strutture delle vere e proprie “oasi marine”. Queste, modificando il “monotono” ambiente sabbioso sul quale sono poste, favoriscono l'incremento della diversità di specie ittiche, attirando anche pesci tipici dei fondali rocciosi. Queste strutture creano, di fatto, vere e proprie aggregazioni di vita sia vegetale che animale in grado di richiamare e mantenere importanti popolamenti ittici.

**In buona sostanza la società ritiene opportuno di realizzare attorno alla sua piattaforma un’"oasi marina" (???)**.

Tralasciando il fatto che la zona dove è ubicata la piattaforma (il Canale di Sicilia – ndr) non ci risulta affatto sia una zona di scarsa valenza ambientale o di biodiversità come sostenuto in più punti nel documento presentato, quello che più ci preme sottolineare e **l'assurda e astrusa pretesa di voler trasformare un impianto petrolifero in un'oasi marina.**

### **Ma ci rendiamo conto di tutto ciò ?**

E' evidente, anche ad uno sprovveduto, che qualsiasi zona interdetta alla pesca, come il caso di un'area in cui è presente un impianto petrolifero, risulta avere una maggiore ricchezza di specie in termini numerici; altrettanto evidente è che se lasciamo una "**grossa pattumiera**" in un campo aperto, dopo qualche tempo ci ritroveremo un'area con "maggiore ricchezza in termini di biodiversità" (gatti, cani, topi, insetti, etc.). Non per questo nessuno si sognerebbe mai e poi mai di definirla "**un'oasi**".

Un analogo ragionamento potremmo farlo con tutte le discariche in via di chiusura nel territorio italiano: basterà semplicemente abbandonarle, aspettare che la natura "incrementi la biodiversità della zona" e dichiararle delle vere e proprie "oasi terrestri". Secondo tale **insulso** ragionamento la "Terra dei fuochi" potrebbe magari diventare un parco nazionale ed avremmo risolto il problema.

Ricordiamo che l'area della piattaforma non è certamente un settore di mare chiuso. **Non vi è alcuna barriera fisica che impedisce ai pesci transitanti nella zona di piattaforma di andare altrove.**

Con la realizzazione di tale progetto, In caso di accidentali sversamenti, l'aumento numerico di **specie ittiche non stanziali** transitanti nell'area della piattaforma determinerebbe di fatto un maggior rischio per il comparto pesca e soprattutto per le popolazioni che traggono sostentamento dalle stesse specie pescate.

La società non ha certamente ben chiaro il concetto di cosa significhi realmente essere in presenza di una vera "oasi marina". Di contro, sa perfettamente cosa significhi se i suoi impianti venissero trattati alla stessa stregua di un'oasi marina:

## **NON OCCORRERA' IN FUTURO SMANTELLARE LA PIATTAFORMA**

### **7) Urgenza ed indifferibilità delle opere**

A pag 34 del documento DOC. N. 15-1143-H1 (SIA – Quadro di riferimento Programmatico) del giugno 2016, la società, facendo riferimento al Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, cita testualmente l'art 3 di tale Decreto:

« L'Art. 3 evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. »

Riguardo la **presunta urgenza ed indifferibilità ed il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione petrolifera** citate dal Decreto Direttoriale, ricordiamo che ciò trae spunto dal comma 1 dall'art. 38 del DL 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 164/2014 che recita:

«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.... omissis »

**Ebbene**, rammentiamo che, **con estremo risalto da parte dei media**, tale comma è stato modificato dall'art 1 comma 240 lettera a) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Tale comma, nella sua **versione vigente**, recita:

« 1. **Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.** »

**Quindi, risulta evidente che tale tipo di opere non sono più strategiche, non sono più urgenti, non sono più indifferibili, ma rivestono un mero carattere di pubblica utilità**, alla stessa stregua di una strada, di un parcheggio cittadino o di un bagno pubblico.

Questa modifica legislativa è datata dicembre 2015, l'elaborato presentato dalla società è successivo di ben sei mesi (giugno 2016).

Risulta quanto meno singolare, **se non addirittura risibile**, che la società faccia riferimento ad un'antecedente fonte secondaria (quale è un Decreto Direttoriale - ndr) e tralasci (**non vogliamo utilizzare il termine ometta**) **un'importante modifica legislativa** che, come detto, è stata ampiamente messa in evidenza dai media.

Non aggiungiamo altro e potremo definire tutto ciò con una sola parola: **sconcertante**..

## 8) Richiami alla SEN, al Protocollo d'intesa Regione Sicilia Assomineraria

Al fine di mutuare la bontà del progetto di perforazione di ulteriori otto pozzi nella piattaforma Vega B, la Società fa costante riferimento (Sintesi non Tecnica, Quadro di riferimento Programmatico, etc) agli obiettivi ed alle priorità della SEN ("Nuova Strategia Energetica Nazionale" – ndr) approvata con Decreto dell'8 marzo 2013.

Il documento SEN si propone **certamente** di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi **ma ciò nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali.**

A tal proposito, è doveroso riportare per intero la priorità n° 6 della SEN, non affatto riportata nello studio elaborato della Società:

*6- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. **D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineate ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.***

Tralasciando se questo progetto di ricerca abbia o meno intenzione di verificare la presenza di questo tipo di idrocarburo (shale gas, vietata la ricerca e l'estrazione dalla Legge 164 del novembre 2014 – ndr), risulta evidente che, per i motivi suesposti, l'area dove dovrebbe essere realizzato il progetto, sia in una zona sensibile, **non a caso rientra nelle zone di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un'area protetta.**

La Società si rende conto che quest'opera potrebbe avere un forte impatto ambientale sul territorio, o, invece ritiene come descritto nell'avviso pubblicato che gli impatti possono essere trascurabili, lievi moderati ?

Come intende la Società dotarsi di regole di sicurezza quando non presenta tra gli elaborati neanche un piano di antinquinamento marino ?

Regole ambientali (valutazione del rischio geologico, sismico, etc), regole di sicurezza (piano di antinquinamento marino), che, **giustamente**, vengono richiamate nella SEN ma di certo, dalla lettura del progetto presentato, **non rappresentano una priorità per la Società.**

Analoghe direttive possono essere individuate nel “Protocollo di intesa firmato dalla Regione Sicilia, Assomineraria, EniMed spa, Edison Idrocarburi Sicilia srl e Irminio srl” del 4 giugno 2014.

In tale Protocollo (estremamente pubblicizzato dai media – ndr), Assomineraria e le Società sopra indicate si impegnavano ad intraprendere tutta una serie di iniziative a rilanciare le attività produttive nell’isola; mentre, la Regione Sicilia si impegnava a mantenere un contesto legislativo stabile e ad intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione amministrativa.

Come si rileva all’art 1 “Recepimento delle premesse” del Protocollo, le parti contraenti rilevano che la Sicilia è un territorio che presenta un significativo potenziale di sviluppo del settore idrocarburi e che la sua valorizzazione è in grado di stimolare importanti investimenti.

Tuttavia, le stesse parti riconoscevano, **giustamente**, che tale sviluppo debba avvenire: “....., **in armonia e nel rispetto della salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica...**” del territorio.

All’art 2 (finalità), il Protocollo impegna i soggetti interessati a garantire lo sviluppo occupazionale e la crescita industriale, da un lato, e tutte le iniziative per **“ il perseguimento e la tutela degli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza dall’altro”**.

All’art 3 (Impegni delle parti), Assomineraria e le imprese (Tra cui Edison) si impegnano affinché vengano intraprese una serie di azioni tra cui:

- ***Iniziative per il monitoraggio ambientale***
- ***Iniziative per il miglioramento della sicurezza***

Si lascia al lettore giudicare se presentare un progetto all’interno dell’area **di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un’area protetta.** non avendo neanche scelto quale sia l’impianto di perforazione, e con evidenti carenze sia sotto il profilo dei potenziali rischi geologici (mancanza di approfondimento dei vari rischi geologici) che della sicurezza impiantistica (mancanza di un adeguato piano di antinquinamento marino), **significhi aver adempiuto a tutti gli impegni assunti nel Protocollo.**

## **9) Vincoli territoriali**

Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), il sito SIC ITA080008 “Contrada Religione” risulta localizzato a circa 12 miglia nautiche a nord-nord est di Vega B ed il sito SIC ITA 080010 “Fondali Foce del Fiume Irminio” risulta localizzato a sole **11,2 miglia nautiche a nord di Vega B.**



Risulta quindi evidente che l'area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B **rientra all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario "Fondali Foce del Fiume Irminio"** e molto probabilmente anche del sito "Contrada Religione".

Nello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico), a pag 32, dopo una puntuale ma **non aggiornata** disamina della legislazione in materia, la società dichiara che:

*«..... le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs. 152/06 in quanto afferenti un titolo abilitativo già in essere.»*

Tale affermazione scaturisce dalla lettura dell'art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal DL. 83/2012 che viene integralmente riportato a pag 31 dello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico):

*«Si riporta di seguito l'Articolo 6 comma 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal DL 83/2012: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge No. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti utorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82sexies, della Legge 23 Agosto 2004, No. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, »*

Come già detto, appare quanto meno singolare che la società, dopo una puntuale disamina della legislazione in materia, faccia specifico riferimento al comma dell'articolo sopra citato **non tenendo conto degli aggiornamenti normativi che ci sono stati in data antecedente alla presentazione del progetto.**

Infatti, ricordiamo che il comma 17 dell'art 6 del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii. – ndr) è stato modificato dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 con l'art. 1 comma 239 e con l'art 2 comma 1. Il comma in questione, **attualmente vigente**, recita:

«Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione ((,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino)). »

Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.

Tralasciando il fatto se alla luce di questa nuova disposizione legislativa la non ancora realizzata piattaforma Vega B abbia ancora motivo di essere costruita (motivo per il quale questa Associazione, come già detto, ha presentato ricorso), se la lingua italiana non è un'opinione: -

**Triplicare l'impianto della piattaforma Vega B, da quattro a dodici pozzi, può essere considerata una semplice attività di manutenzione ?**

**Analogamente, triplicare l'impianto della piattaforma Vega B può essere considerato un adeguamento tecnologico finalizzato alla sicurezza degli impianti ed alla tutela dell'ambiente ?**

**Occorrerebbe un notevole sforzo di fantasia per riuscire ad affermare che triplicare le potenzialità della piattaforma Vega B costituiscano una semplice attività di manutenzione.**

**A nostro parere questo progetto è un adeguamento che non farà altro che triplicare sostanzialmente le capacità produttive della piattaforma, non può certamente essere considerato una semplice attività di manutenzione e men che mai è orientato alla sicurezza e salvaguardia dell'ambiente.**

**\*\*\*\*\***

---

**Secondo quanto sopra riportato, riteniamo ben donde che vi sia più di un motivo ostativo alla realizzazione del progetto ed esprimiamo stupore che la Società abbia pensato anche lontanamente di poterlo attuare.**

***Ass. Legambiente  
circolo "il Carrubo"***  
Il Presidente Dott C. Conti



**ALL 1**

**Copia RICORSO TAR LAZIO n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis**

Avv. *ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

O RIGINALE


**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

delle associazioni: **LEGAMBIENTE ONLUS**, con sede in Roma, Via Salaria n. 403, 00199 C.F.80458470582, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Luigi Vittorio Cogliati Dezza, nato a Roma il 16.08.1951, **ASSOCIAZIONE GREENPEACE ONLUS**, C.F. 97046630584, con sede in Roma via della Cordonata n. 7, 00187 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante, Andrea Purgatori, nato a Roma il 01.02.1953, e **TOURING CLUB ITALIANO**, con sede in Milano, Corso Italia n.10 (cap20122) CF/P.IVA 00856710157, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore*, Franco Iseppi, nato a Milano il 23/05/1939, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Vivaldi 15, presso lo studio dell'Avv. *Mariadolores Furlanetto* C.F. FRLMDI59M58II501SPEC; [mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org) che le rappresenta e difende, per mandato a margine del presente atto sia unitamente che disgiuntamente con gli Avv. *ti Antonella Bonanno* (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q - PEC [antonellabonanno@pecavvpa.it](mailto:antonellabonanno@pecavvpa.it) - fax 091/6124081) *Daniela Ciancimino* (C.F. CNC DNL 63B65 G273P - PEC [danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it](mailto:danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it) - fax 092220015;) e *Nicola Giudice* (C.F. GDC NCL 61T26 G273U), PEC: [nicolagudice@pecavvpa.it](mailto:nicolagudice@pecavvpa.it) e fax 091/305555

lo sottoscritto Luigi Vittorio Cogliati Dezza n.g. di Presidente e l.r. di Legambiente Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Maria Dolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiara di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Digs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

  
Luigi Vittorio Cogliati Dezza n. g.

**co n t r o**

E' autentica

**1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12 ;

Avv. Nicola Giudice  
Avv. Antonella Bonanno  
Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Maria Dolores Furlanetto

Avv. Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

**2. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12;

**3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12 ;

e nei confronti di

**4. SOCIETA' EDISON S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, in Milano, Foro Buonaparte, 31 20121 Milano;

**5. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma **00186** Via dei Portoghesi n. 12;

**6. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, dom.ta *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo 90146 Via Alcide De Gasperi n. 81


**7. PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - LIBERO CONSORZIO**, in persona del Commissario Straordinario, con sede in Ragusa, Palazzo di Provincia, Viale del Fante n. 10 - 97100 Ragusa

**8. COMUNE DI SCICLI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Via Francesco Mormina Penna, 2 - 97018 Scicli (RG);

**9. COMUNE DI MODICA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Piazza Principe di Napoli, 97015 Modica (RG);

**10. COMUNE DI POZZALLO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Piazza Municipio n. 1, 97016 Pozzallo (RG);

Io sottoscritto Andrea Purgatori n.q. di Presidente e I.r. di Greenpeace Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma limitatamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13, 23 e 26 del D.lgs. N. 196/03. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma



Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino


Avv. Mariadolores Furlanetto

11. ISPRA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
12. ARPA SICILIA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
13. ARPA SICILIA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo 90146, Via Alcide De Gasperi n. 81;
14. COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12;
15. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro e legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12;
16. MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
- \*per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
1. del DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con il MINISTRO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO n. 0000068 del 16 APRILE 2015 e relativi allegati "1", "2" e "3", facenti parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto "Compatibilità ambientale del progetto denominato Sviluppo del Campo VEGA B- Concessione di Coltivazione C.C6.E0 per le attività sopradescritte e l'Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma VEGA A e piattaforma VEGA B, relativamente all'istanza presentata dalla Società Edison s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, Milano con prescrizioni, (pubblicata in GU Parte Seconda n.51 del 5-5-2015);

Io sottoscritto Franco Iseppi, nato a Milano il 23/05/1939, n.g. di Presidente e l.r. di Touring Club Italiano, associazione non riconosciuta ex art. 36 e segg. C.C., C.F/P.I. 00856710157, con sede legale in Milano, Corso Italia 10, nomio e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4,13 23 e 26 del Digs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

Franco Iseppi




E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto  


2. del **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO ESPRESSO CON NOTA N. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 DEL 12 NOVEMBRE 2013;**

3. del **PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS N. 1319 DEL 2 AGOSTO 2013, allegato al decreto ministeriale indicato sub 1), del quale costituisce parte integrante;**

4. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopraindicati.

#### **FATTO**

Il giacimento VEGA, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della Provincia regionale di Ragusa, e situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione denominata "C.C6.EO", intestata alla società Edison.

La concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 km<sup>2</sup> ed è stata autorizzata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 17 Febbraio 1984.

Il programma di sviluppo allegato al citato D.M. prevedeva lo sfruttamento delle riserve disponibili nell'area di concessione - originariamente denominata "C.C6.IS" - mediante la realizzazione di:

due piattaforme fisse, VEGA A e VEGA B, ancorate al fondo con pali, per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna;

un sistema di condotte sottomarine per il trasferimento del greggio tra le piattaforme e tra queste ed una monoboa collegata ad una nave di stoccaggio.



*Avv. ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

Il progetto originario - che differisce sensibilmente dalle opere poi concretamente realizzate - prevedeva che la piattaforma principale (VEGA A) ricevesse la produzione dell'altra mediante una condotta sottomarina e, inoltre, che ospitasse gli impianti di trattamento della produzione totale.

Nonostante le indicazioni del programma autorizzato dal D.M. del 1984, solo una parte del complesso produttivo VEGA è stato realizzato; ad oggi, in particolare, la struttura è fornita dei seguenti elementi:

una piattaforma di estrazione, denominata "VEGA A" con 21 pozzi in luogo dei 24 previsti;

un deposito galleggiante, "FSO Leonis", ormeggiato ad una monoboa;

condotte sottomarine di collegamento tra l'unica piattaforma esistente e la monoboa.

E' di tutta evidenza che la struttura complessivamente realizzata è differente e comunque non coincide con le previsioni del programma autorizzato con D.M. del 1984.

La piattaforma VEGA A è stata installata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del Comune di Pozzallo.

Va segnalato che VEGA A è la più grande struttura di estrazione off-shore presente in Italia, ha una corpo - "jacket" - costituito da una torre reticolare alta 140 metri con otto colonne collegate da traversi e diagonali. Il jacket ha una dimensione pari a 70 metri per 48 a fondo mare e 50 metri per 18 in sommità, un peso di 11.200 tonnellate ed è ancorato al fondo con 20 pali verticali in acciaio lunghi 85 metri, con diametro di 2,6 metri. La superficie complessiva della piattaforma è di circa 6.000 m<sup>2</sup> ed ha una altezza massima sopra il livello del mare di 58,7 metri.

L'esercizio definitivo del complesso VEGA è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 15 febbraio 1988.

Il medesimo complesso produttivo VEGA, nonostante sia stato realizzato in difformità dal programma autorizzato con DM del 1984, ha operato e continua tuttora ad operare, sebbene i livelli di estrazione nel tempo si siano drasticamente ridotti, passando da una produzione iniziale stimata di 75.000 barili/giorno a 7.000 barili/giorno!

La concessione, avendo validità trentennale, risulta attualmente scaduta e in fase di rinnovo e la cui istanza è stata presentata dalla società richiedente al Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2011. Ad oggi l'impianto è autorizzato ad operare in regime di proroga ai sensi dell'art. 34 comma 19 del D.L. 179/2012.

Appare appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 64 della Legge 613/1967 "il concessionario - decorso il periodo trentennale - ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione"; ed ancora: "la proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria".

Alla luce del mancato adempimento delle condizioni stabilite *illo tempore* nel programma autorizzato con D.M. del 1984, la richiesta di rinnovo non potrà godere del regime di cui al citato art. 64, dovendosi considerare come istanza del tutto nuova e, conseguentemente, soggetta alle sopravvenute prescrizioni e ai successivi vincoli territoriali, che nel tempo sono stati posti in essere.

Il 26 luglio 2012 la società titolare della concessione, la quale sino ad allora aveva operato in difformità dal progetto iniziale, presentava domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, relativa al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO".

Tale richiesta afferisce, in particolare, alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata VEGA B, la quale, secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione.

Sebbene, *prima facie*, la società richiedente, con la superiore istanza, avesse manifestato la volontà di completare quei lavori che avrebbero dovuto essere ultimati trent'anni prima, in realtà, ad un esame più approfondito dei documenti depositati, il progetto presentato nel 2012, ancora una volta, differisce da quello autorizzato nel 1984.

Più esattamente, l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale oggetto del presente ricorso, prevede:

lla realizzazione di una piattaforma fissa di tipo "*minimum facilities*", non presidiata, denominata VEGA B e ubicata a circa 6 km da VEGAA, in direzione ovest;

lla perforazione iniziale di 4 pozzi, fino ad un massimo di 12, in funzione degli esiti minerari delle prime perforazioni, in luogo dei 24 previsti dal programma autorizzato con D.M. del 1984;

lla posa di cavi elettrici e condotte sottomarine di connessione tra le piattaforme VEGAA e VEGA B;

lla sostituzione dell'impianto di approvvigionamento di energia elettrica della piattaforma VEGAA.

Dall'analisi dei documenti allegati all'istanza presentata dalla società richiedente emerge come vi sia una **EVIDENTE DIFFORMITÀ** rispetto al progetto iniziale, sia per le caratteristiche strutturali dell'impianto, sia per le modalità di funzionamento.

Basti pensare che la piattaforma VEGA B, secondo quanto previsto nell'ultimo progetto depositato, sarà una struttura non presidiata e telecontrollata a distanza dalla piattaforma VEGA A. L'originario progetto allegato alla concessione trentennale prevedeva, invece, una struttura presidiata capace di ospitare fino ad un massimo di 50 persone.

A margine di tali considerazioni, appare necessario riproporre l'inciso di cui all'art. 64 della Legge 613/1967 secondo cui "la proroga - della concessione mineraria - e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria". Appare, pertanto, di tutta evidenza che la domanda depositata il 26 luglio 2012 deve considerarsi **nuova e diversa rispetto al contenuto della autorizzazione rilasciata nel 1984.**

Dopo la fase istruttoria e di valutazione da parte della "*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*" (CTVA), conclusasi con parere positivo n. 1319 del 2 agosto 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (da ora in avanti, MATTM), con il Decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015, oggi impugnato, ne ha dichiarato la compatibilità ambientale con prescrizioni.

Nel contempo, con il medesimo provvedimento ministeriale, è stata rilasciata l'AIA per "*il successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma VEGA A e VEGA B*".

I tempi procedurali per il rilascio del parere di compatibilità ambientale del progetto *de quo* sono risultati decisamente superiori rispetto ai 150 giorni previsti dagli artt. 26 e 29 *quater* del D.lgs. 152/2006, essendo trascorsi ben tre anni dalla presentazione della istanza da parte della società richiedente.

Numerose risultano essere le osservazioni contrarie presentate dal pubblico rispetto alla realizzazione dei nuovi lavori, a cui si aggiungono i pareri negativi degli Enti locali coinvolti. Nella specie la Regione siciliana con la Delibera n. 316 del 23 agosto 2012 ha espresso la propria contrarietà in merito

*Avv. fi Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
*Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA*  
*Tel. 06.86211879 - Fax 068600065*  
*Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocattroma.org*

alla costruzione della piattaforma VEGA B, e la Provincia regionale di Ragusa ha posto il veto ad *"ulteriori impianti estrattivi off-shore nelle acque antistanti il litorale della Provincia di Ragusa e, nella fattispecie, in ordine al rilascio di qualsiasi autorizzazione alla realizzazione dell'impianto denominato Progetto di sviluppo campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, ciò in quanto assolutamente incompatibile con i caratteri del territorio e con le prospettive di sviluppo della collettività qui rappresentate"*.

Sotto il profilo della localizzazione ambientale, lo specchio acqueo all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma VEGA B, rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal Sito di Interesse Comunitario "SIC ITA080010" denominato *"Fondali della foce del fiume Irmínio"*, la cui individuazione è stata comunicata dalla Regione siciliana al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'agosto 2012 (il quale, a sua volta, ha provveduto all'aggiornamento della lista dei siti Rete Natura 2000 ad ottobre del 2012).

Come noto, all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs.128/2010, vige il divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Nella documentazione fornita dalla società Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale e ambientale, è la stessa società ad affermare che il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma VEGA B ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta; tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la novella introdotta dall'art. 35 del DL 83/2012, che pone un limite al divieto previsto dal D.lgs. 128/2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

In tal modo la società Edison S.p.A. ha ricondotto (surrettiziamente) la richiesta relativa alla costruzione della piattaforma VEGA B alla concessione autorizzata *ab origine* con D.M. del 17 Febbraio 1984.

In realtà, come si è avuto modo di illustrare, le difformità rispetto alla realizzazione del progetto iniziale, rimaste inalterate per oltre un trentennio, insieme alla domanda presentata il 26 luglio 2012, ed avente ad oggetto un impianto profondamente differente rispetto a quello previsto in origine, impediscono di avallare l'ipotesi della continuità della concessione.

Nonostante queste evidenze, appare quanto mai grave il fatto secondo cui la società Edison, tra il 20 e il 30 ottobre 2012 - dunque un periodo successivo all'inserimento del *SIC ITA080010* nella lista delle aree protette - ha incaricato la società GAS s.r.l. di effettuare rilievi geofisici in prossimità del sito nel quale dovrà sorgere la piattaforma VEGA B. Rientrando, infatti, l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, tra le "attività di prospezione", essi risultano vietati all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e dunque del *SIC ITA080010*.

Va, inoltre, tenuta in debita considerazione, l'esistenza di numerose disposizioni internazionali che includono anche gli sversamenti causati da unità off shore, tra gli eventi idonei a determinare danni rilevanti non solo per lo Stato che autorizza ma - in un ambito come il Mediterraneo, notoriamente mare chiuso pertanto sensibile agli sversamenti -, anche per altri Stati che si affacciano su detto mare.

Tali convenzioni si basano sui fondamentali principi comunitari di prevenzione, di precauzione e sul principio "chi inquina paga", ampiamente recepiti nell'ordinamento giuridico interno, che impongono ai paesi membri l'obbligo di adottare tutte le misure idonee per la prevenzione, nonché la preparazione e la pronta risposta in caso di incidenti che comportino lo sversamento di idrocarburi in mare.

Avverso i provvedimenti citati in epigrafe, illegittimi per quanto di seguito si dirà, si rende necessario proporre il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi in

## DIRITTO

### I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 4, 6, 7, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE ALL'ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 SS. MM. II. NONCHE' DEL DM 17 OTTOBRE 2007 N. 184 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 26 E 27 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II., NONCHE' DEGLI ARTT. 6 COMMA 17, 8 COMMA 2, 10 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 152 CIT. E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DPCM 27.12.1988 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. n. 4/2008 - NECESSITA' DI UNA DUPLICE VIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA E/O INSUFFICIENZA DELLA ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i molteplici ordini di considerazioni di natura spiccatamente tecnico e ambientale qui di seguito così formulati:

#### 1. CONSIDERAZIONI DI TIPO AMBIENTALE

1.1. Insufficienza e inadeguatezza delle indagini geofisiche e potenziali geohazard

Dall'analisi di due documenti di approfondimento elaborati dalla società Edison a fronte delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Ragusa, in particolare:  
IDocumento n°11-522-H15 Rev.0 – Maggio 2013 (Approfondimenti alle osservazioni riportate nel parere della Provincia di Ragusa – prot n°015063 del 04 Aprile 2013), inviato dalla Società Edison alla Provincia Regionale di Ragusa, tramite la Società GAS s.r.l, in virtù delle ordinanze n°83/2012 e 86/2012;

IDocumento n°11-522-H16 Rev. 1 – Luglio 2013 (Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa – Prot. n°25280 del 20 giugno 2013), elaborato dalla Società Edison e pervenuto alla Provincia Regionale di Ragusa in data 19 agosto 2013, risulta evidente che le indagini geofisiche effettuate sono state finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di sacche di gas.

A tal proposito, si ricorda che l'esecuzione di tali rilievi, qualunque essi siano, rientrano tra le "attività di prospezione", il cui significato è stato più volte specificato dai vari Decreti Ministeriali e Direttoriali succedutisi nel tempo (art. 2 Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; art. 2 Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011; art. 2 Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011), i quali contemplano sempre la medesima definizione:

*"attività di prospezione": attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".*

Orbene, nel caso in specie, tali indagini integravano un'attività di prospezione volta ad accertare la natura del sottofondo marino e la presenza di sacche di idrocarburi gassosi (in questo caso metano, un composto idrocarburico).



Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4/2008, i progetti riguardanti attività di prospezione idrocarburi in mare sono di competenza Statale e devono essere sottoposti a VIA. Tale norma, richiamando l'allegato II dello stesso Decreto, non specifica né la profondità né il fine.

Ciò vuol dire che siffatte indagini, integrando una vera e propria attività di prospezione, avrebbero dovuto essere sottoposte a VIA.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo, inoltre, con Ordinanza n° 83/2012 del 19 Ottobre 2012 (prorogata con Ordinanza n° 86/2012 del 30 Ottobre 2012), affermava che *"la localizzazione di tali indagini rientravano in buona parte all'interno del limite di divieto, (secondo il D.lgs. 128/2010 - ndr) delle 12 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 - Fondali Foce del Fiume Irmínio"*.

In conclusione, può fondatamente affermarsi che le attività *de quibus*, avrebbero dovuto essere sottoposte a due distinti procedimenti di VIA:

- un primo procedimento VIA riguardante la fase di prospezione, inteso ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di gas e di vulcani di fango;
- successivamente, una volta accertata l'inesistenza di potenziali rischi geologici connessi alla presenza o meno di gas e di vulcani di fango (presenza accertata proprio nell'area del campo Vega come indicato a pag 41/110 nella "Relazione tecnica del campo Vega" - All C3), un procedimento VIA riguardante la fase di perforazione, volto alla realizzazione della piattaforma Vega B.

Quanto appena rappresentato non depone di certo a favore della sicurezza di tale progetto, né tanto meno appare conforme al principio di precauzione, caposaldo della politica di tutela ambientale propria dell'Unione Europea.

A tal proposito, non si comprende sulla base di quali presupposti legittimanti è stato emesso il parere n. 1319 del 2 agosto 2013 (che

costituisce parte integrante del Decreto di Compatibilità ambientale impugnato in questa sede) della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA), la quale si è in tal senso espressa positivamente.

Se, infatti, la stessa Società che opera da anni nell'area di Concessione non è in possesso di dati certi relativamente alla eventuale presenza di sacche di gas (costituite al 99 % da metano), tanto da richiedere un'ulteriore indagine geofisica, ci si chiede allora come sia stato possibile che la CTVA avesse conoscenze o informazioni tali da potere escludere di fatto qualsiasi problematica riguardante tale rischio.

Sotto questo primo profilo, palese si manifesta la illegittimità del decreto impugnato per inadeguatezza delle indagini geofisiche, nonché di quelle sulla sussistenza nei luoghi interessati dall'attività di prospezione e di successiva perforazione di eventuali geohazard.

## 11.2 Inadeguatezza e insufficienza del Piano di emergenza antinquinamento

Il parere inviato dalla Provincia Regionale di Ragusa con nota prot. n°015053 del 04 aprile 2013, stabilisce quanto segue:

*"Si fa notare che il "piano di emergenza per l'antinquinamento marino" datato 2009 inviatomi dalla società Edison e pervenutomi in data 18 marzo 2012, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento per il complesso Vega". Il piano è per così dire "calibrato" per le due strutture attualmente presenti: Vega A e FSO Leonis nel senso che è specifico per strutture costantemente presidiate 24 ore su 24 da personale. Il fatto che le strutture siano costantemente presidiate è un concetto che viene ripetuto più volte. Di conseguenza sembrerebbe totalmente inadatto per Vega B che, come più volte espresso dagli estensori progettuali, non sarà presidiata. Considerato che, come affermato, l'aggiornamento del piano avverrà dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B, allo stato attuale tale piano non esiste."*

La stessa Provincia Regionale di Ragusa, con successivo parere prot. 025280 del 20 giugno 2013, afferma che:

*"l'area in cui dovrà essere realizzata la piattaforma risulta essere ad una distanza inferiore alle dodici miglia dal sito SIC fondati foce del Fiume Irmínio. Per questo sito, ricco di posidonie, la scheda Natura 2000 descrive le caratteristiche peculiari dell'area e al par.4.3 Vulnerabilità: riporta testualmente: "L'area dell'Irmínio può essere fortemente influenzata da acque ricche di sostanze eutrofizzanti e di tossici persistenti provenienti dal petrolchimico di Gela...". Un eventuale sversamento in mare di idrocarburi da parte della nuova piattaforma potrebbe avere notevoli conseguenze". Analoghe considerazioni possono essere estese a tutta la fascia costiera, lungo la quale risulta essere diffusa la presenza di posidonieti".*

*"...negli esempi di sversamenti riportati nel capitolo 2 "Definizione degli scenari accidentali - (appendice B)" si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. Considerato che tali esempi oltre a fare riferimento a non eccessive quantità di materiale sversato, mal si conciliano con una piattaforma che non sarà presidiata e sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio".*

*"Si da atto alla società di aver ammesso che il piano di antinquinamento marino, allo stato attuale NON E' ADEGUATO alle modalità di gestione della piattaforma Vega B (non presidiata) e che lo stesso sarà aggiornato prima dell'eventuale entrata in servizio della piattaforma".*

In tutta probabilità, anche sulla base delle osservazioni dell'Ente Provincia Regionale di Ragusa e delle ammissioni fatte dalla stessa Società Edison, il Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero prevede le seguenti prescrizioni:

A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l'entità dell'eventuale danno producibile sull'ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull'ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat.

A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non v'è dubbio che uno specifico piano di emergenza per l'inquinamento marino relativamente alle condizioni della piattaforma Vega B (non presidiata) avrebbe dovuto essere già ben delincato in questa fase, c.d. definitiva, senza differimento alla fase esecutiva degli ipotetici "scenari previsionali" di rischio e dei sistemi di monitoraggio.

Durante la successiva fase esecutiva, tale piano potrà semmai essere ulteriormente dettagliato.

L'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012 ) il Proponente deve allegare un progetto definitivo.

Si ritiene che sotto questo aspetto, il progetto non possa essere inquadrato nemmeno nell'ambito di una fase preliminare.

Nel Parere della Provincia Regionale di Ragusa, prot. 038289 del 15 ottobre 2013 - del quale non si tiene giustappunto conto nel Parere CTVA n. 1319 emesso il 2 agosto 2013 e che non è stato nemmeno pubblicato sul sito del Ministero e per nulla citato nel Decreto di Compatibilità Ambientale n°0000068 del 16/04/2015 - si legge quanto segue:

*"Gli approfondimenti inviati dalla Società a questo Ente (Doc No. 11-522-H15 Rev 0 - Maggio 2013 e Doc No 11-522-H16 Rev 1 - Luglio 2013) ammettono che il piano di antinquinamento dovrà essere aggiornato considerando le diverse modalità di gestione di Vega B specificando che il piano di emergenza potrà essere dettagliato solo a valle del progetto esecutivo, quando "saranno definiti e posizionati tutti i centri di pericolo".*

*Si prende atto che la società non ha al momento una ben precisa idea di quali siano i "centri di pericolo".*

*A parere di questo Ente, risulta evidente che tale piano essendo tarato esclusivamente per piattaforme con costante presenza di personale a bordo è del tutto inadeguato a descrivere le eventuali problematiche di una piattaforma non presidiata.*

*Si ritiene che uno specifico piano relativo alle condizioni della piattaforma (non presidiata) debba essere presente già in una fase definitiva. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente dettagliato".*

*"..... ipotizzare in una piattaforma non presidiata soltanto due scenari accidentali quali: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e "rottura manichetta per rifornimento diesel" che includono sempre una costante presenza di personale, sia alquanto riduttivo.*

*Quanto detto assume una maggiore rilevanza se si considera che la specifica normativa sulla sicurezza dei lavoratori per il settore petrolifero (Legge 624) risulta essere datata al 1996 e non è stata mai modificata in alcun articolo. In quel periodo, molto probabilmente, le realizzazioni di piattaforme non presidiate e telecontrollate, se esistenti, non erano certamente diffuse."*

Rilievi tecnici e concetti palesemente saggi (oltre che informati alla precauzione ed al buon senso) quelli formulati dalla Provincia di Ragusa, ma che tuttavia non sono stati affatto presi in considerazione nel parere CTVA n° 1319 del 2 agosto 2013 nel quale la Commissione, spogliandosi di qualsiasi potestà critica e decisionale, ha per converso sostanzialmente "mutuato" e "sposato" le posizioni della società, affermando in particolare:

*"Lo scenario incidentale più gravoso che è stato individuato è quindi quello relativo all'eventuale rottura della manichetta durante il rifornimento di diesel presenti in piattaforma (diesel utilizzato per l'alimentazione dei generatori elettrici e per la diluizione dell'olio estratto dal giacimento)."*

Ma se al momento neanche la Edison è a conoscenza di quali siano i "centri di pericolo", com'è possibile affermare che lo scenario più "gravoso" individuato è solo quello dovuto all'eventuale "rottura di una manichetta"?

A nostro giudizio, il parere CTVA, non solo contrasta con regole di buon senso, dettate dal principio di precauzione, ma non è neanche in "sintonia" con la Direttiva Comunitaria n° 2013/30/UE del 12 giugno 2013, provvedimento che mira a ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

In proposito non è senza effetto ricordare che proprio da ultimo, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 svoltasi lunedì 18 maggio 2015, ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento che dà attuazione a tale Direttiva comunitaria.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale ammette, peraltro, che il Piano di Emergenza Antinquinamento debba essere aggiornato:

A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.

nonostante il piano di emergenza di antinquinamento marino EDISON OPEP (ALL OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN), datato 2009 e inviato alla Provincia di Ragusa nel marzo 2012 a proposito di Vega B **NON DICE NULLA, ASSOLUTAMENTE NULLA!**

Questo perché tale piano era stato concepito solamente per Vega A e la nave FSO Leonis e niente altro.

E ciò risulta già di immediata evidenza dalla semplice intestazione, in cui la piattaforma Vega B non è minimamente citata.

Allo stato, dunque, il Proponente non dovrà aggiornare il Piano di antinquinamento marino per Vega B: una piattaforma non presidiata e telecontrollata. Il Proponente deve ancora fare il piano di antinquinamento marino per quanto riguarda la piattaforma Vega B.

Quanto appena esposto risulta essere di estrema gravità, anche e soprattutto per i rischi cui saranno esposti i lavoratori che, sporadicamente, si avvicineranno o andranno a lavorare nella costruenda piattaforma Vega B.

### **11.3 Omessa considerazione della presenza di una Faglia attiva e sismogenetica**

Nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013 testualmente si legge che:

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Cianchini  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

*"in corrispondenza del Campo Vega grazie ai profili sismici e alle recenti indagini geofisiche di dettaglio non sono stati rilevati segni di faglia nei depositi recenti superficiali"*

Ed a seguire:

*"dai dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni nell'area di Vega e da quelli ministeriali non si riconoscono a mare strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici nel settore di interesse del progetto Vega".*

ed ancora:

*"grazie ai profili sismici e alle recenti indagini geofisiche di dettaglio realizzati nell'Ottobre 2012 dalla Società GAS, Geological Assistance & Services, di Bologna, per conto della società Edison S.p.a. (GAS 2012), non è risultata essere caratterizzata da segni di faglia nei depositi recenti superficiali (le faglie non risultano attive almeno dal Pliocene – 5 MA)."*

Le affermazioni della CTVA traggono verosimilmente origine dal documento n. 11-522-H16, recante "Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa" – rev 1, del luglio 2013 elaborato dalla Edison, nel quale (cfr. pag 5), si dichiara:

L'analisi a terra sulle strutture che formano la linea di Scicli documenta che esse sono state sicuramente attive nel Pleistocene, come risulta dagli studi di Catalano e dal catalogo delle faglie attive <http://diss.nm.ingv.it/diss/>. L'attività di queste strutture è però testimoniata solo da indicatori geologici e morfologici ubicati a terra. La prosecuzione verso mare di questa struttura è stata ipotizzata dagli autori del catalogo DISS senza che questa localizzazione sia stata basata su dati pubblici. È quindi possibile che la faglia di Scicli sia localizzata in un'area distante dalla zona di Vega, ovvero che non sia affatto presente. A favore di quest'ultima ipotesi, dai dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni nell'area di Vega e da quelli ministeriali (consultabili sul sito del ministero al link <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/sismica/sismica.asp>) non si riconoscono a mare strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici nel settore di interesse del progetto Vega (Geophi-Edison, 2013).

Tali affermazioni contrastano nettamente con quanto asserito dall'Ente Provincia di Ragusa nell'ultimo parere del 15 ottobre 2015, in risposta al



documento Edison n. 11-522-H16 che, ricordiamo, non viene affatto citato né considerato dal parere CTVA n. 1316 del 2 agosto 2013, in quanto cronologicamente precedente; e non viene né citato né considerato nel Decreto di compatibilità ambientale n. 0000068 malgrado lo stesso sia cronologicamente successivo (16/04/2015).

Riguardo all'esistenza di dislocazioni tettoniche nell'area della Concessione, l'Ente Provincia nel parere del 15 Ottobre 2013 rispondeva in modo estremamente esaustivo alla Società .

Concludendo, secondo la Società Edison e sulla base del parere CTVA (quest'ultimo, a nostro giudizio completamente adagiato sulle posizioni della Società), i dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni non hanno rilevato strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici e, in particolare, l'area di Vega non è risultata essere caratterizzata da segni di faglia nei depositi recenti e l'eventuale faglia presente non risulta attiva da almeno cinque milioni di anni.

Praticamente per la CTVA non vi è alcuna dislocazione tettonica all'interno del campo Vega ed un'eventuale faglia è da considerarsi "placidamente addormentata da 5 milioni di anni sotto una copertura pleistocenica".

Di segno decisamente contrario è il Parere della Provincia il quale, citando studi di Docenti di Fama internazionale (Panza, Grasso, Gorshkov), professionisti che hanno lavorato proprio all'interno del campo Vega (De Dominicis e Mazzoldi collaborarono con la Canada Northwest, Società che era titolare del campo Vega precedentemente all'avvento della Edison ) ed anche una relazione tecnica del permesso di ricerca CR 128 SE , dimostra Poggettiva esistenza della faglia denominata "linea di Scieli" proprio all'interno del campo Vega, che non risulta essere affatto coperta da depositi pleistocenici in quanto taglia la copertura QUAT/PLIO fino alla

**superficie del fondale marino ed è considerata attiva e sismogenetica (SIC)**

La stessa Edison, come fatto notare nel parere della Provincia, considerava questa faglia "attiva e sismogenetica" in uno degli elaborati progettuali presentati all'atto dell'istanza per il progetto Vega B (Relazione tecnica del Campo Vega), salvo poi smentirsi categoricamente dopo poco tempo, nel successivo documento.

La CTVA, nel Parere n.1319, non è stata in grado di verificare l'incongruenza tra i vari documenti presentati dalla Edison.

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 31 e 32 della "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012, dove si afferma che "L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo".

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla stessa Edison a pag 41 sempre nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012: "Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega."

E' proprio la presenza di "vulcanismo", la ragione per la quale sono state illegittimamente condotte, al di fuori della normativa VIA, le indagini geofisiche nel 2012 (al fine di verificare l'eventuale presenza di gas) e per cui il Decreto di compatibilità ambientale n 0000068 autorizza indebitamente ulteriori indagini attraverso air.gun.

Anziché chiedere maggiori approfondimenti, la CTVA nell'esprimere il parere n.1319, non ha tenuto "semplicemente" conto dei pareri inviati dall'Ente Provincia (li cita solamente, non tutti, ma non li considera sostanzialmente) e si basa solo su delle "rassicurazioni della Società" (SIC!) che, di fatto, nega quanto precedentemente da essa stessa detto, inducendo la CTVA a dichiarare che la faglia non risulta identificata dalla sismica multicanale negli ultimi 40 anni, e se c'è risulta essere sepolta e, in ogni caso, non è soggetta a movimenti "da ben cinque milioni di anni".

La palese infondatezza di tali assunti risulta *per tabulas* e non abbisogna di ulteriori commenti!

#### II.4 Omessa considerazione del rischio sismico e geologico

L'area dove insiste il Complesso Vega risulta essere in corrispondenza (o estremamente vicina) ad un "nodo sismogenetico": si definisce nodo sismogenetico un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo  $M \geq 6$ .

Sulla base di tali considerazioni, anche e soprattutto in conformità ed ossequio al principio di precauzione, non si ritiene che tale valore possa identificare un'area a sismicità bassa.

La Società, invece di definire la complessità geo-sismica di quest'area, capace di generare terremoti con magnitudo maggiore di 6, asserisce che: "la pericolosità sismica di base si accorda con un terremoto di scenario di magnitudo circa 5,5" (come si rileva dal parere espresso dalla Provincia Regionale di Ragusa emesso il 04 aprile 2013 prot. n. 015063).

Attribuire un terremoto di scenario avente magnitudo circa 5,5, sostenere, come evidenziato nel parere CTVA n. 1319, a pag 32, che le unità geologiche non siano attive da cinque milioni di anni e che la sorgente sismogenetica si trova a 35 km dal margine meridionale della zona

*Sismogenetica 935* (ricordiamo che tali zone sismogenetiche sono state perimetrare tenendo principalmente conto della penisola italiana che è in terraferma, Vega B sarà a mare), non tenendo in alcun conto della tettonica attiva dell'area e della presenza di un nodo sismogenetico (capace di generare terremoti con Magnitudo maggiori o uguali a 6), non depone certo a favore della sicurezza di un impianto.

Nel valutare il rischio sismico non sono state affatto utilizzate le "migliori tecnologie disponibili". I parametri di accelerazione, infatti, sono stati calcolati attraverso il *metodo probabilistico (PGA, Peak Ground Acceleration)*. Si ricorda che la pericolosità sismica di un sito è tradizionalmente espressa in termini di probabilità di eccedenza di determinati livelli di moto del suolo durante uno specifico periodo di tempo. Il parametro più utilizzato nell'analisi ingegneristica per caratterizzare è il PGA, accelerazione di picco del suolo.

Recentemente è stata riconosciuta la parziale inadeguatezza di tale metodo, in quanto, le relazioni di attenuazione inserite nel modello, si basano sulle osservazioni disponibili che non sono sufficienti a caratterizzare in modo adeguato le relazioni empiriche (A. Peresan – scenari di pericolosità sismica dipendenti dal tempo). Il *metodo neodeterministico (NDSHA)* è un moderno approccio basato sul calcolo di sismogrammi sintetici realistici, mediante la tecnica della sommatoria dei modi. Non è necessario il ricorso alle relazioni di attenuazione ed il moto del suolo può essere modellato ad ogni sito di interesse, considerando un insieme di eventi di scenario, senza dover attendere l'occorrenza di un forte terremoto.

Considerando modelli strutturali medi e un set di sorgenti distribuite internamente alle zone sismogenetiche, possono essere definite delle mappe di scuotimento al bedrock complementari alla mappa di pericolosità di tipo probabilistico (PSHA). L'analisi di stabilità effettuata dal Prof. Panza ha

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
*Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA*  
*Tel. 06.86211879 - Fax 068690065*  
*Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

dimostrato che l'informazione disponibile sui terremoti del passato può non essere rappresentativa per i futuri terremoti, anche se si hanno a disposizione cataloghi estesi nel tempo (1000 anni). Ciò non è sorprendente se si tiene presente la scala dei tempi dei processi geologici, ma tale consapevolezza è spesso ignorata nel metodo PSHA. L'NDSHA permette di superare questo limite mediante l'uso di indicatori indipendenti sul potenziale sismico di un'area (e.g. nodi sismogenetici e faglie attive) che consentono di colmare le lacune nella sismicità osservata.

Le stime di pericolosità effettuate col metodo neo deterministico (NDSHA) esistevano già dal 2000, e sono state drammaticamente confermate e verificate in occasione del terremoto dell'Emilia del 20 maggio 2012 (M = 6,1) dove il valore di accelerazione osservato rientrava ampiamente nell'intervallo espresso in DGA calcolato col metodo NDSHA mentre le accelerazioni calcolate col metodo PSHA hanno clamorosamente sottostimato la pericolosità dell'area (Peresan scenari di pericolosità sismica dipendenti dal tempo).

L'opportunità di affiancare il metodo NDSHA ai metodi tradizionali è stata già riconosciuta dal Parlamento con l'approvazione da parte della VIII Commissione permanente ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati della risoluzione n. 8-00124 del giugno 2011 degli onorevoli Benamati, Ginoble e Alessandri, in cui si menziona esplicitamente la necessità di fare ricorso a metodi deterministici con solide basi fisiche.

In merito a tale questione, si riportano, a titolo esemplificativo, un paio di frasi foriere di quale sia il punto di vista dalla Commissione (e riportate nel Parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013):

*"Le strutture della nuova piattaforma Vega B sono dimensionate per resistere ad eventi sismici e meteo marini estremi. Sono quindi da ritenersi*

*poco credibili scenari di significativi sversamenti accidentali di idrocarburi in conseguenza di tali eventi.*"

*"Lo scenario incidentale più gravoso che è stato individuato è quindi quello relativo all'eventuale rottura della manichetta durante il rifornimento di diesel nei serbatoi presenti in piattaforma (diesel utilizzato per l'alimentazione dei generatori elettrici e per la diluizione dell'olio estratto dal giacimento)."*

Dimensionare una struttura per resistere ad "eventi sismici estremi" presuppone che si conoscano estremamente bene le caratteristiche sismiche della porzione di territorio dove si sta operando; in funzione di tali caratteristiche si dimensiona di conseguenza la struttura utilizzando le "migliori tecnologie disponibili" al fine di poter resistere ad un "evento sismico estremo".

Se una faglia a carattere regionale, ritenuta da vari ricercatori internazionali (nonché dalla Edison stessa) "attiva e sismogenetica", viene considerata: "placidamente addormentata da cinque milioni di anni", e inoltre non viene considerata la presenza di un "nodo sismogenetico", **come si può ben dimensionare una struttura per resistere ad "eventi sismici estremi"?**

Tutto ciò è in contraddizione con quanto riportato nella prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all'allegato 1 "Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA":

*"A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica"*

Avv. *Il Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

*Da un lato, il parere CTVA n. 1319, che costituisce parte integrante del Decreto di Compatibilità ambientale e rappresenta il documento tecnico-scientifico a supporto del Decreto stesso, dice al Ministero che non c'è attività sismica (le faglie non si smuovono da almeno cinque milioni di anni etc.) e che lo scenario più gravoso individuato è quello relativo ad una "rottura della manichetta", dall'altro il Ministero stesso, nel Decreto di compatibilità ambientale, successivo al parere, prescrive uno studio che permetta di evidenziare le problematiche geologiche nonché un'analisi sulla sismicità locale legata ad attività tettonica*

Eventuali problematiche devono essere affrontate prima e non dopo. Lo stesso D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'art 23, comma 1 prescrive che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012) il Proponente deve allegare un progetto definitivo.

Le problematiche di natura geologica sono prodromiche alla realizzazione di qualsiasi progettazione, devono essere ben chiare sia nella fase preliminare e ancor più in fase definitiva.

Ha un senso dare un'autorizzazione che dovrebbe valutare i potenziali impatti che un'opera può cagionare, esprimendo parere positivo e prescrivendo, nella successiva fase esecutiva, di "evidenziare le problematiche geologiche ed un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica" ?

Tale progetto, infine, non sembra in linea con quanto affermato nel documento SEN (Strategia Energetica Nazionale è un documento con il quale lo Stato Italiano individua le direttive da intraprendere per i prossimi decenni a livello energetico), approvato con Decreto Interministeriale dell'08 marzo 2013:

*"Il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas".*

Seppur il progetto non sia orientato alla ricerca di *shale gas*, tuttavia, considerata la zona (vicino alle coste e al sito SIC Fondali foce del Fiume Irmínio) e le problematiche presenti, non vi è alcun dubbio che questa zona possa essere considerata un'area sensibile.

In ultimo, in riferimento ai fenomeni di vulcanismo peraltro evidenziati da quanto dichiarato dalla Edison stessa a pag 31 e 32 nella **relazione tecnica del Campo Vega** allegata all'istanza di presentazione del progetto avvenuta in data 26 luglio 2012:

*"L'evoluzione strutturale del campo Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo".*

E' bene ricordare che la Società nella tabella 6.7 del Quadro di Riferimento Ambientale, presentato contestualmente all'istanza del 26 luglio 2012, indica che "i vulcani di fango ed affioramenti con emissioni di metano" hanno una distanza minima di cinque chilometri. Queste conclusioni derivano da uno studio di Villa (2007), citato a pag 81 dello stesso documento, che rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) denominato "Ecosistemi associati a vulcani di fango nel Canale di Sicilia" coordinato dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, Ancona e Palermo; sono stati studiati, tramite l'utilizzo di tecnologie avanzate, gli ecosistemi e la geomorfologia associata ai vulcani di fango. Inoltre, sono state condotte campagne oceanografiche a carattere biocologico e geomorfologico (MESC/07).

Il fatto che la stessa Società tema "l'eventuale presenza di gas" e per tal motivo abbia effettuato delle indagini nel 2012 e dovrà effettuare ulteriori indagini (rilievo sismico 2D), dimostra che tale distanza non può essere considerata una distanza minima.



Si ricorda che l'area di indagine MESC/07, peraltro riportata a pag 47 della stessa relazione, non ha investigato l'area della concessione, bensì un'area sita ad ovest del Campo Vega. Quindi, tale distanza non può essere definita una "distanza minima" quasi a voler dire che ad una distanza inferiore non è possibile trovare queste fenomenologie.

Si ricorda ancora che già con le indagini Sparker effettuate nel 2012, la Società ammette di aver individuato la presenza di fluidi e vulcani di fango all'interno del campo Vega in corrispondenza di dove sarà realizzato il progetto come si evince da pag 16 APP EDISON ALLE OSSERVAZIONI del 04-04-2013 - (Doc n.11-522-H15 del Maggio 2013.)

*"L'unico elemento che viene fornito nella "relazione Tecnica del Campo Vega 2011" a sostegno di attività tettonica lungo il tratto marino della faglia di Scicli è la presenza in prossimità del campo Vega di alcuni vulcani di Fango rilevati da Holland et al. (2003)"*

Vale la pena di citare di nuovo quanto dichiarato dalla Edison nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012, uno studio specialistico e sicuramente "disinteressato":

*"Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega."*

In due documenti presentati contestualmente (Quadro di Riferimento Ambientale e Relazione Tecnica Campo Vega del luglio 2012) si ritrovano contenuti differenti: in uno si indica una distanza minima di 5 km ed in un altro si dichiara che sono all'interno del Campo Vega. Successivamente, la Società "ammette con noncuranza" la presenza di vulcani di fango nei successivi approfondimenti nel maggio 2003. Probabilmente anche a causa

di tali "incongruenze", queste problematiche non vengono in alcun modo citate nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 e soprattutto neanche nel parere CTVA n. 1306. Praticamente una sorta di tabù.

Tabù che è stato "sfatato" in occasione dell'istanza di VIA relativa al progetto Lince 1 nel Canale di Sicilia dove la CTVA con DVA 2015 0013561 del 21/05/2015 ha richiesto specifiche integrazioni alla Società ENI, tra cui l'approfondimento della tematica relativa alla presenza di vulcani di fango.

#### **11.5 Omessa descrizione dei c.d. Impatti cumulativi**

Si ricorda che secondo l'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2005 e ss.mm.ii., tra i contenuti di uno Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22, vi è la necessità di una descrizione sui probabili impatti sia diretti che indiretti a medio e lungo termine e cumulativi.


Nella già citata richiesta di integrazioni, relativa al progetto Lince 1, fatta dalla CTVA con DVA 2015 n°0013561 del 21/05/2015, si chiedono, inoltre, specifiche integrazioni alla Società ENI riguardo agli effetti di cumulo con le strutture ed i progetti nell'off-shore ibleo (Centauro 1 e Gemini 1, Argo, Cassiopea1-5, Prezioso K).

Pur essendo Vega B molto vicina a Vega A, il Ministero, la CTVA e la Stessa Edison **non hanno minimamente trattato questo fondamentale tema.**

Passi che Vega A faccia parte di un programma di sviluppo che completa il giacimento tanto quasi da considerare Vega B la "sorella minore" di Vega A; tuttavia **vogliamo ricordare** che nelle problematiche ambientali il "grado di parentela" non rileva e non può non evidenziarsi l'effetto cumulativo di disturbo alla fauna marina e alla pesca da tutti i punti di vista (inquinamento, rumore, vibrazioni, suolo, etc.).

*Impatti cumulativi* che non riguardano solamente queste due piattaforme, ma tutte le piattaforme presenti e che saranno realizzate nel Canale di Sicilia.

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org



*La cartina visualizza i 7.153,73 Km<sup>2</sup> di aree di concessione, permessi di ricerca ed istanze di ricerca attualmente presenti nel Canale di Sicilia. Non sono state inserite le istanze di concessione di coltivazione e le istanze di permesso di prospezione che rappresentano altri 6.500 Km<sup>2</sup>.*

## II

VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI ARTT. 24 E 26 DEL DL.VO N. 152/2006 MODIFICATO DALL'ART. 1 DL.VO N. 4/2008. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 C. 3, LETTERA H, DEL DLVO. 128/2010, NONCHÉ DEGLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLA L. N.9/1991, COME RICHIAMATI DALL'ART. 35 DEL D.LVO N. 83/2012, CONV. IN L. N. 134/2012 – VIOLAZIONE DELL'ART. 42 E 64 DELLA L. 21 LUGLIO 1967 N.613 NONCHE' DELL'ART. 24 COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE 22 MARZO 2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.LVO N. 625/1996 COME RICHIAMATO DAL D.M. 4 MARZO 2011 – FALSA APPLICAZIONE ART. 38, C. 5 DEL D.LVO N. 133/2014 CONV. IN L. N. 164/2014, NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 34 C.10, DEL D.LVO 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE N.221/2012. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL

**TRAVISAMENTO DEI FATTI, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:**

In ordine ai profili di illegittimità sopra calendati, si evidenzia quanto segue:

**2.INCONGRUENZE NORMATIVE-DISCONTINUITA' DOCUMENTALI**

**12.1 Tempi procedurali**

Questa la sequenza procedimentale e provvedimentale che ci occupa nel caso di specie: l'istanza per il rilascio della compatibilità ambientale relativamente al Campo Vega B è stata presentata in data 26 luglio 2012; il parere CTVA n. 1319 è stato emesso il 2 agosto 2013; da ultimo è stato emesso l'impugnato decreto di compatibilità ambientale n.68 del 16 aprile 2015.

**Tutta la procedura è durata quasi 3 anni.**

Ricordiamo che l'art 26 del D.Lgs.152/2006, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, fissa tempi procedurali ben definiti (massimo trecentotrenta giorni), ben al di sotto del tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio del Decreto di compatibilità ambientale n. 0000068: quasi tre anni corrispondenti a ben 994 giorni (novecentonovantaquattro giorni). Praticamente il triplo per una normale procedura di VIA!

Inoltre, il progetto di cui si tratta (come sopra esposto sub 1.1.) necessitava di **ben due procedimenti VIA**, uno relativo alla fase di "prospezione" (indagini air gun preliminari) ed un altro relativo alla fase di perforazione (realizzazione della piattaforma Vega B e opere connesse).

**12.2 Pareri non pubblicati e non considerati**

L'art 24 (consultazione) del medesimo D.Lgs. 152/2006 sopracitato, come modificato dall'art 1 del D.Lgs 16 gennaio 2008, al comma 10 dispone:

"In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente".

Avv. *Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancintino*  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: *mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

Orbene, in palese dispregio di tale disposizione normativa, i sottuelencati pareri non risultano presenti nel sito web ministeriale.

✓ parere Provincia di Ragusa del 20 giugno 2013 prot n. 025280 (citato invece nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013);

✓ Doc n. 11-522-H16, Luglio 2013 "*Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa Prot n. 025280 del 20 giugno 2013*" trasmessa dal Proponente al Ministero il 27 luglio 2013 (citato invece nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013); tale documento, stranamente, è pervenuto al Ministero il 27 luglio 2013 ma è stato trasmesso solo successivamente alla Provincia Regionale di Ragusa.

✓ parere Provincia di Ragusa del 15 ottobre 2013 prot n. 038289; dalla lettura di tale parere, in risposta al Documento Edison prima citato, si evince che il suddetto documento Edison è pervenuto alla Provincia il 19 agosto 2013 ben 17 giorni dopo che era stato emesso il parere positivo CTVA n. 1319. Evidentemente per i sopracitati motivi, meramente cronologici, tale parere, che contraddeduceva l'ultimo Documento Edison n.11-522-H16, non è stato affatto considerato dalla CTVA.

Questo parere non è neanche stato considerato e citato dal Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 del 16 aprile 2015; in quanto, tale Decreto, anche se ampiamente successivo al parere della Provincia Regionale di Ragusa, per quanto riguarda gli aspetti meramente tecnici, fa suo il parere CTVA n. 1319. La conferma si ha a pag 4 del Decreto stesso dove si afferma:

<p><b>PRESO ATTO</b> che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;</p>
---

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Il Ministero non poteva prendere atto che la CTVA aveva esaminato tutti i pareri, in quanto il parere CTVA n.1319 del 2 agosto 2013 è precedente al parere della Provincia regionale che è del 15 ottobre 2013 e quindi, per ovvi motivi cronologici non è stato considerato in sede istruttoria.

Tale circostanza assume una connotazione indubbiamente grave ed inquietante!

Tale illegittimo *modus agendi* del M.A.T.T.M. inficia senza ombra di dubbio l'intero processo valutativo che avrebbe dovuto svolgersi nella piena attuazione dei principi di trasparenza e condivisione, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e soprattutto del D.Lgs. 33/2013 del 15/02/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

### 12.3 Programma dei Lavori

Come più volte detto, la Società Edison intende costruire la piattaforma non presidiata e telecontrollata Vega B sulla base di un programma di sviluppo (o programma dei lavori) approvato nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione emanato il 17 Febbraio 1984. Tale Decreto dichiarava:

VISTO il programma di sviluppo unitario presentato dalle richiedenti per consentire una razionale coltivazione del campo "VEGA", che integra e sostituisce quello presentato per la concessione "C.G5.ME";

E all'art 8 prescriveva:

Art. 8 - La Società concessionaria devonni:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto;

L'originario Decreto MICA del 1984 approva il Programma di Sviluppo unitario ma non descrive in cosa consista detto Programma.

Nel sito Web del M.A.T.T.M. ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) non è stato possibile reperire alcuna informazione.

L'unico documento in possesso degli odierni ricorrenti (ottenuto dalla Provincia Regionale di Ragusa attraverso una richiesta di accesso agli atti del 6 maggio 2015) è il documento "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456 " firmato dalla Montedison s.p.a. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983 (si ricorda che la Montecatini Edison era una Società titolare della Concessione del campo Vega quando ancora non era stata rinominata Concessione C.C6.EO).

Dalla lettura di questo documento si evince che questo Programma di sviluppo:

-prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna;

**l'attuale ne prevede solamente dodici ed è di dimensioni inferiori;**

-la piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4;

-l'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata, l'originaria invece doveva essere presidiata e poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata.

**Si tratta a ben guardare di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.**

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, sostanzialmente afferma che le attività oggetto del presente procedimento sono afferenti ad un titolo abilitativo rilasciato con Decreto MICA del 24 febbraio 1984.

Il documento ("Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" è firmato dalla Montedison spa. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983. Si fa notare che, secondo il DL 6 dicembre 1983, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1984, e il DL 2 dicembre 1983 richiamati a pag 2 e 3 del Decreto MICA del 17

Avv. *Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

febbraio 1984, la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare né del Permesso di ricerca "C.R80.SE" né della Concessione "C.C5.ME" in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società "Idrocarburi Canale di Sicilia".

Stralci del Decreto Mica del febbraio 1984:

VISTO il D.L. 2 dicembre 1983 con il quale, a decorrere dalla data del 31 maggio 1983, la quota del 30% della titolarità del permesso in questione è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A. alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA, per cui le quote di partecipazione al permesso stesso sono così stabilite:

VISTO il D.L. 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 26 SETTEMBRE 1984 reg. 1 l.O. fog. 232 con il quale a decorrere dalla data del 31 maggio 1983 la quota del 30% della titolarità della concessione "C.C5.ME" è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A., alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA;

Ci si chiede allora: come è possibile che una Società invii al Ministero un programma dei lavori quando non è più titolare della Concessione ?

In merito anche a queste (che vogliamo definire) "discontinuità documentali", nel documento "Approfondimenti EDISON ALLE OSSERVAZIONI del 20-06-2013 - Doc n.11-522-III6 Rev.1 del luglio 2013" (pervenuto alla Provincia con nota prot n. 0032277 del 19 agosto 2013), la Società controdeduceva in modo "esaustivo", "chiaro" e "approfondito":

#### **UBICAZIONE PIATTAFORMA VEGA B IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

Con riferimento alle osservazioni in oggetto si rimanda alla procedura autorizzativa in corso presso il Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG, in qualità di autorità competente in materia.



*Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatrroma.org*

Queste perplessità nascono anche dalla lettura del Decreto all'esercizio definitivo, successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, emanato dal Ministero dell'Industria del Commercio e Dell'Artigianato in data 15 febbraio 1988: *"Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" ricadente nel Canale di Sicilia"*.

In tale Decreto il complesso Vega viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

*VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;*

Inoltre, all'interno di questo Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".

*PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA", sealines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la sezione U.N.N.I. e il Ministero della Marina Mercantile.....".*

E' possibile dichiarare che le opere sono "conformi" ad un progetto depositato senza accorgersi che si dimentica di citare che non è stata realizzata una piattaforma ?

Se le opere sono "conformi" al Progetto originario, per quale motivo dopo quasi trent'anni ci si ricorda che si deve realizzare una seconda piattaforma?

Delle due, l'una: o tali lavori sono stati eseguiti completamente, per cui Vega B è da considerarsi un "nuovo progetto" (e quindi non realizzabile in quanto rientrante all'interno dei limiti imposti dal D.Lgs. 128/2010); o non è stata ancora realizzata una piattaforma e, conseguentemente, è possibile affermare che le varie Società che si sono succedute all'interno della Concessione non hanno ancora provveduto ad eseguire il programma dei lavori che era stato prescritto nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione.

#### 2.4 Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

Le coordinate geografiche dove la Società Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti: Latitudine 36°33'20" N - Longitudine 14°34'22" E; la piattaforma Vega B sarà distante circa 11,25 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminto.

La Società inizialmente affermava che la localizzazione del progetto risultava essere al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010 (come si rileva a pag. 7 della "Sintesi Non tecnica" allegata al progetto di Vega B): "*Alla luce di quanto sopra la realizzazione del progetto di sviluppo del Campo Vega B, che si sviluppa a circa 20 km dalle coste meridionali della Sicilia è al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010*".

Tale affermazione risultò in parte essere smentita dal parere della Provincia Regionale di Ragusa reso con nota prot. 043237 del 25 settembre 2012, che,

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancùrino*  
*Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA*  
*Tel. 06.86211879 - Fax 068600065*  
*Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

richiamando la Circolare ARTA prot n. 47993 del 23 agosto 2012, faceva notare che il progetto ricadeva all'interno del limite di divieto delle 12 miglia dal perimetro del Sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio imposto dal D. Lgs. 128/2010 (Decreto Prestigiacomo); motivo per cui il progetto era da considerarsi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del progetto era del 26 luglio 2012.

Nei successivi Approfondimenti inviati dalla Società Edison (Doc n. 11-522-H12 – Risposta alle richieste di Chiarimento ed Integrazione alla Documentazione Rev. 0 - Feb 2013, a pag 68 del capitolo 5 “Inquadramento territoriale e ambientale”) la Società Edison prese atto che il progetto ricadeva all'interno del divieto delle 12 miglia di distanza dal sito SIC “Fondali Foce del Fiume Irminio”, ma aggiungeva che tale divieto era frutto di una “riperimetrazione” dell’area SIC avvenuta successivamente alla presentazione della domanda; ed inoltre asseriva che tale divieto non era applicabile per Vega B, in quanto il progetto faceva parte del Programma Lavori approvato contestualmente al Conferimento della Concessione.

Per tal motivo (cfr. sempre a pag 68), la Società dichiarava:

*“occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell’Art. 6 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell’esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. In tali casi, le*

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

*attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale”.*

Si sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla società Edison ed anche a pag 24 del parere CTVA n. 1319 , la ripermetrazione del sito era stata segnalata precedentemente all’istanza di presentazione del progetto Vega B (26 luglio 2012); infatti, come si rileva dalla lettura della Circolare dell’Agosto 2012, l’Assessorato della Regione Siciliana aveva predisposto un aggiornamento cartografico dei perimetri e già con circolare n. 8756 del 10 febbraio 2012 (pubblicata nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012) segnalava tale importante prescrizione cui ottemperare.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, mutuando le stesse identiche posizioni della società richiedente, assume che tale progetto non rientrerebbe nei divieti introdotti dal D.Lgs. 128/2010 considerato che tali attività costituirebbero parte del programma lavori per il Campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto MICA n. 580 del 24 febbraio 1984

**VALUTATO** che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall’art. 2, comma 3, lettera “b” del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata “Vega B”;

Quindi, secondo il Decreto di Compatibilità Ambientale, il parere CTVA e la stessa Società Edison, la realizzazione della nuova piattaforma “Vega B” risulterebbe possibile solo in quanto facente parte di un procedimento autorizzatorio antecedente all’emanazione del D.Lgs. 128/2010 e in quanto tale progetto risulta iscritto all’interno del programma di sviluppo approvato dal Decreto MICA del 1984. La stessa rientrerebbe, di fatto, all’interno dei

procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile: discrimine che, seppur indirettamente, dipende anche dalla condizione della Concessione C.C6.EO.

Preliminarmente, ricordiamo che il Decreto MICA del 17 Febbraio 1984, riunificando il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la Concessione "C.C5.ME", istituiva la Concessione "C.C6.IS" conferendo tale Concessione alle seguenti società richiedenti con le relative quote:

- ✓ Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.a. 30 %
- ✓ Agip S.p.a. 30 %
- ✓ Canada Northwest italiana S.p.a. 20 %
- ✓ Elf italiana S.p.a. 10 %
- ✓ Petromatine Italia S.p.a. 10 %

Successivamente, con Decreto MICA del 2 settembre 1993 la Concessione "C.C6.IS" veniva rinominata "C.C6.EO", su richiesta, in data 24 febbraio del 1993, della Società Edison al Ministero. Tra il 1984 e il 2003 attraverso vari Decreti, relativi a trasferimento quote e cambi di intestazione, la concessione C.C6.EO ha assunto le attuali quote di titolarità: 60 % Edison, 40 % ENI.

Ritornando all'originario decreto concessorio (Decreto Mica del 1984), l'art. 8 di tale decreto riportava testualmente:

*Art.8 – Le società concessionarie devono:*

*a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"*

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

*art. 42 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:*

*1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;*

*2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione.*

Se la Società Edison considera la costruenda piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo approvato ben 31 anni fa (SICI) dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che tale programma di sviluppo non è stato realizzato.**

Parimenti, se il Ministero nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 considera la costruenda piattaforma VEGA B come facente parte di un programma di sviluppo approvato 31 anni fa dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che la Edison non ha realizzato tale programma di sviluppo.**

Ricordiamo che l'art. 5 del Decreto MICA 1984 disponeva **la scadenza della Concessione alla data del 28 dicembre del 2012.** Per tal motivo la Società Edison ha presentato "istanza di proroga decennale" **pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012, cioè in ritardo,** come si evince a pag 25 del BUIG anno XVI n. 2.

Istanza di proroga decennale pervenuta al Ministero 11 mesi e 23 giorni prima della data di scadenza della proroga (data di presentazione della domanda del 05 gennaio 2012; data di scadenza della Concessione: 28 dicembre 2012) **in**

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineuovocatiroma.org*

**ritardo** rispetto a quanto prescritto dall'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011:

*Art. 24 (Proroga della concessione)*

*1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.*

**Anche in ritardo** rispetto a quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 del precedente e non più vigente Decreto Ministeriale 26 aprile 2010:

*Art. 28 (Proroga della concessione)*

*1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 625/96 è presentata alla Divisione VI, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno un anno prima della data di scadenza.*

Tralasciando al momento, questi importanti aspetti burocratici, **giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico.** Le società concessionarie per poter ottenere la proroga **devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.** Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince dall'art 64 della Legge 613 del 1967:

*Art. 64. L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".*

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

*Art. 13 (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)*

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

Dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8, il quale richiama l'art 13 del sopra citato Decreto Legislativo :

art 3 comma 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati

Ed in ultimo, dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito dalla Legge 164 del 2014, all'art 38 comma 5 recita:

*Art. 38 - (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)*

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale



Avv. *ll Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Il dimenticarsi la realizzazione di una piattaforma inserita in un Programma di sviluppo approvato nel Decreto Ministeriale MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984 significherebbe in altri termini: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione ?

E' fin troppo evidente come ciò costituisca una vera enormità e "abnormità" giuridica!

Era proprio a fini "cautelativi" che la Provincia di Ragusa, nel parere emesso il 04 Aprile 2013 prot n. 015063, riteneva di considerare VEGA B un "NUOVO PROGETTO" (e quindi non realizzabile in quanto sarebbe rientrato normativamente all'interno dei vincoli disposti dal D.Lgs. 128/2010), perché, in caso contrario, la Società avrebbe rischiato, oltre a non realizzare la piattaforma, a non ottenere neanche la Proroga Decennale.

In premessa, si faceva riferimento alla "singolare" nota n. 0028808 del 12 Dicembre 2014 (richiamata a pag 4 del Decreto di Compatibilità n. 0000068 – ndr) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha:

*"confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle risorse"*

e inoltre, ha ribadito che:

*"Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle risorse di olio del giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei tempi e nei modi".*

La domanda a questo punto è la seguente:

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

se la Società ha eseguito “nei tempi e nei modi” il programma di sviluppo contenuto nell’originario Decreto MICA del 1984, per quale motivo il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora rilasciato il Decreto di proroga decennale ed attualmente la Concessione C.C6.EO risulta essere scaduta dal 28 dicembre 2012, da quasi due anni e mezzo ?

Quanto detto ad una lettura non “estremamente attenta” sembra integrare argomentazioni che non interessano il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente; ma, se consideriamo l’art 34, comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, la situazione sarà più chiara:

*Art. 34. (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

*19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.*

Quindi, non avendo realizzato la seconda piattaforma entro i termini stabiliti dal Decreto di Conferimento della Concessione, è evidente che la Società non può ottenere il Decreto di Proroga Decennale. Tuttavia, in virtù dell’articolo 34 sopracitato, gli impianti continuano ad “*essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento*”.

Si sottolinea che l'art.34 si riferisce ad impianti che continuano ad essere eserciti. Cioè ad impianti attualmente esistenti. La piattaforma Vega B deve essere ancora realizzata. Questo Decreto si riferisce ad impianti esistenti che possono essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative ma, non ha nulla a che vedere con gli impianti di nuova realizzazione.

Non a caso, per fugare qualsiasi dubbio, il successivo già citato Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito dalla Legge 164 del 2014, all'art 38 comma 5 prevede che: "il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Aver rilasciato il decreto di compatibilità ambientale n. 0000068 del 16 aprile 2015 significa permettere indebitamente alla Società Edison S.p.A. di poter realizzare la piattaforma Vega B al di fuori dei limiti di tempo (30 ANNI) stabiliti dall'originario Decreto di Conferimento del 1984 e, in tal modo, una volta realizzata la seconda piattaforma in "time out", ottemperare al Decreto di Conferimento ed ottenere "tranquillamente" la proroga decennale.

In conclusione, risulta evidente che la Società non ha in alcun modo ottemperato "nei tempi e nei modi" all'originario Decreto di Concessione (Decreto MICA del 1984) e che, solo per tal motivo non avrebbe legittimamente diritto alla proroga decennale (peraltro presentata in ritardo!).

In ultima analisi, l'impugnato decreto di compatibilità Ambientale consente illegittimamente alla Società Edison di realizzare la piattaforma Vega B ottemperando fuori tempo massimo agli obblighi dell'originario decreto e provocando di fatto un "aggiramento" degli obblighi discendenti dalla normativa vigente.

### III

#### VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE SOPRACALENDATE NORME - VIOLAZIONE DEL

*Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
*Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA*  
*Tel. 06.86211879 - Fax 068600065*  
*Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineuovvocatiroma.org*

**PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE -  
ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA,  
INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE E  
DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO- VIOLAZIONE  
DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 13  
SETTEMBRE 2011 AVENTE AD OGGETTO LA SICUREZZA DELLE  
ATTIVITA' OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI.**

Un cenno a parte merita la palese violazione del principio di precauzione, nonché dei principi generali elaborati sin dal 1994 dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in materia di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Tali principi, di matrice comunitaria, costituisce infatti oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che quello della c.d. "precauzione" costituisce criterio interpretativo direttamente discendente dal Trattato UE e che, per ciò solo, è valido in Italia a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; in forza di tale criterio le Autorità competenti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

Non v'è chi non si avveda come tale "tutela anticipata" non può certamente esaurirsi né dirsi "adempiuta" mediante la mera previsione da parte del M.A.T.T.M. e del MIBAC - come nel caso di specie - di una serie di prescrizioni e di misure a carico della società Edison che dovrebbero

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

circoscrivere l'ambito di operatività del titolo concessorio e prevenire per tale via il verificarsi di danni ambientali.

Tali misure non sono infatti suscettibili di ridurre sensibilmente, né tantomeno di eliminare a monte la grave situazione di pericolo sia per l'inquinamento marino che per la salute e la vita umana che scaturisce dall'illegittimo giudizio di "compatibilità ambientale" di cui al decreto ministeriale impugnato; e tale situazione di "pregiudizio significativo" arrecata sia dalla piattaforma Vega B che dall'intero complesso produttivo Vega A e Vega B sia sull'area SIC che sul tratto di costa regionale interessato all'impianto non può ritenersi ragionevolmente latente o meramente ipotetica (arg. ex TAR Lazio, Sez. I, n. 7782/2015), ove si considerino le gravi carenze che hanno caratterizzato l'iter procedimentale di cui si tratta, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico-scientifico (omessa considerazione del rischio sismico e geologico; omessa considerazione della presenza di una faglia attiva e sismogenetica; omessa considerazione della sussistenza di impatti cumulativi; insufficienza ed inadeguatezza del Piano di Emergenza antinquinamento marino; insufficienza delle indagini geofisiche).

Ciò che vuole sostenersi in questa sede è che è proprio un'applicazione "concreta" e "differenziata", caso per caso, del criterio della precauzione a rappresentare il limite (per così dire) ed il discrimine "interno" di quella "ampia" discrezionalità amministrativa riconosciuta da codesto Decidente in capo alla Autorità competente in ordine alla individuazione delle misure più efficienti ed efficaci.

Diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso della sostanziale semplicistica "disapplicazione" della precauzione mediante il meccanismo delle "prescrizioni" attuative del giudizio di compatibilità ambientale le quali finirebbero per costituire e/o integrare la valutazione "completa" dei rischi connessi ad un determinato progetto (come nella specie lo sviluppo del Campo Vega B)!

Il che sarebbe veramente un'enormità, oltre che implicito disconoscimento della necessità di una "RIGOROSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO", effettuata A MONTE ancor prima dell'adozione della VIA, più volte ribadita nella migliore giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6250).

In ordine all'applicazione della Risoluzione 13 settembre 2011 del Parlamento Europeo, il Ministero ha poi del tutto omesso di considerare che nelle procedure di concessione delle licenze e autorizzazioni di trivellazioni, occorre tenere presenti sia la circostanza che un numero di installazioni nelle acque della UE diventerebbe obsoleto, ma anche la capacità finanziaria degli operatori del settore tale da assicurare il risanamento dei danni ambientali derivanti da queste attività.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

L'esecuzione dell'impugnato decreto ministeriale costituirebbe causa di pregiudizio grave ed irreparabile non soltanto per gli interessi collettivi collegati alla difesa dell'integrità degli ambienti, sia marini che terrestri, interessati dal complesso produttivo comprensivo delle piattaforme Vega A e Vega B facente capo alla società Edison S.p.A., ma anche e soprattutto per i rischi collegati alla mancata e/o insufficiente tutela della salute e della vita umana.

In particolare, si fa riferimento ai danni irreparabili potenzialmente derivanti dalla inadeguatezza, insufficienza e comunque dal mancato aggiornamento del Piano di Emergenza Antinquinamento in relazione alle diverse modalità di gestione della piattaforma Vega B (che non sarà presidiata) rispetto al progetto originario, nonché a quelli correlati alla omessa e/o insufficiente considerazione nel decreto di compatibilità ambientale del rischio sismico e geologico derivante dal fatto che il complesso produttivo Vega A e Vega B è allocato in un'area corrispondente ad un "nodo sismogenetico" (circostanza incontestabile ed incontestata - cfr. motivo di cui sopra sub. 1, 1.4).

*Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*  
*Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA*  
*Tel. 06.86211879 - Fax 068600065*  
*Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatroma.org*

Né il solo fatto di aver espresso positivamente la VIA per il campo Vega B e l'AIA per l'intero complesso produttivo, condizionandoli all'ulteriore adempimento delle innumerevoli prescrizioni (di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto ministeriale n. 0000068) può ragionevolmente considerarsi bastevole a "prevenire" (o addirittura ad escludere) i paventati gravi rischi per l'ambiente e la salute, atteso che sussiste il fondato timore - corroborato dai PARERI TUTTI UNANIMEMENTE CONTRARI, a cominciare da quelli espressi dalla Provincia Regionale di Ragusa e dalle Amministrazioni locali interessate al progetto - che nel termine di cinque anni previsto per la prosecuzione e realizzazione del progetto giudicato asseritamente "compatibile" dal punto di vista ambientale, il pericolo si trasformi in realtà vera e tangibile!

Peraltro, sotto il profilo del *fumus*, non v'è dubbio che la fondatezza dei motivi di ricorso contribuisca sensibilmente all'accoglibilità della presente istanza cautelare.

Per i superiori motivi si chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE**

**In via preliminare**, sussistendone i presupposti di legge sospendere l'esecuzione del decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015 e/o, con qualsiasi altra statuizione cautelare, impedire la prosecuzione della procedura, nonché la produzione degli ulteriori effetti potenzialmente scaturenti dai provvedimenti impugnati

**Nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

**In via istruttoria**,

avuto riguardo alle questioni eminentemente tecniche dedotte con i motivi di ricorso, si chiede che codesto on.le TAR disponga verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio, **al fine di acquisire:**

- documentati chiarimenti in ordine alla regolarità dei tempi, dei programmi, delle procedure e delle consultazioni che l'Amministrazione

competente ha avviato e seguito in tutta la fase prodromica all'adozione del provvedimento finale, a decorrere dall'originario Decreto MICA di conferimento della concessione del 17-02-1984;

nonché al fine di accertare le seguenti circostanze:

✓ ubicazione delle piattaforme VEGA A e VEGA B entro le 12 miglia dalla zona SIC;

✓ difformità del progetto per il quale il M.A.T.T.M. ha espresso da ultimo giudizio positivo di compatibilità ambientale rispetto all'originario programma di sviluppo del giacimento (o programma dei lavori) già approvato contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione con il citato Decreto MICA del 17-02-1984;

✓ l'assolvimento da parte della società concessionaria, nei tempi e nei modi prescritti, agli obblighi discendenti da siffatto originario Decreto di conferimento 17-02-1984;

✓ la presenza di un Piano di Emergenza per l'inquinamento marino del 2009 e relativo soltanto alle due strutture Vega A e Leonis, siccome costantemente presidiate, che sarà integrato con la parte relativa a Vega B solo dopo che tale piattaforma (non presidiate e telecontrollata) sarà costruita e messa in esercizio;

✓ la conformità delle prescrizioni tecniche contenute negli allegati al decreto ministeriale impugnato alle previsioni della Direttiva n. 2013/30/CE del 12-06-2013, recentemente attuata con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

✓ la presenza di una importante struttura attiva e sismogenetica dell'area iblea, denominata "Linea di Scicli", caratterizzata anche dalla presenza di vulcani di fango sul fondale marino (cfr. Holland et al, 2003 - v. riferimenti contenuti sia nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione del 2012 della società



Avv. Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino  
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA  
Tel. 06.86211879 - Fax 068690065  
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Edison, sia nei pareri della Provincia di Ragusa), proprio nell'area del campo Vega;

✓l'utilizzo da parte della società Edison delle "migliori tecnologie disponibili" per la valutazione del rischio sismico, nonché i criteri utilizzati dalla CTVA al fine di dimensionare le strutture della nuova piattaforma Vega B per resistere ad "eventi sismici estremi";

✓presenza di Impatti cumulativi.

Palermo, 1° luglio 2015.

Avv. Mariadolores Furlanetto

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile, onde si provvederà al pagamento del contributo unificato pari a € 650,00.

Avv. Mariadolores Furlanetto

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

#### **RELATA DI NOTIFICA**

1) Io sottoscritta Avv. Mariadolores Furlanetto, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rilasciata in data 26/4/2007, previa iscrizione al nr.04/15 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pagg.53 oltre alle relate al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata al nr76348328515-1.



**ALL 2**

**Copia MOTIVI AGGIUNTIVI AL RICORSO TAR LAZIO**

**n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis**

originale

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA  
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

(al ricorso portante il n. 8903/2015 R.G. - Sez. II Bis)

delle associazioni: **LEGAMBIENTE ONLUS**, con sede in Roma, Via Salaria n. 403, 00199 C.F.80458470582, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dr.ssa Rossella Muroi, nata a Roma l'08/10/1974, tale eletta all'unanimità dall'assemblea dei delegati del 13/12/2015, a norma di Statuto; **ASSOCIAZIONE GREENPEACE ONLUS**, C.F. 97046630584, con sede in Roma via delle Cordonate n.7, 00187 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Andrea Purgatori, nato a Roma il 01.02.1953 e **TOURING CLUB ITALIANO**, con sede in Milano, Corso Italia n. 10 (cap 20122) CF/PI 00856710157, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore*, Franco Iseppi, nato a Milano il 23.05.1939, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via A. Vivaldi 15, presso lo studio dell'Avv. **Mariadolores FURLANETTO** (C.F.:FRLMDL59M58H501S PEC: [mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org) - fax 068600065) che le rappresenta e difende, per mandato a margine del presente atto, sia unitamente che disgiuntamente con gli Avv.ti **Antonella BONANNO** (C.F. BNNNLL65P47G273Q - PEC [antonellananno@pecavvpa.it](mailto:antonellananno@pecavvpa.it) - fax 091/6124081), **Daniela CIANCIMINO** (C.F. CNCDNL63B65G273P - PEC [danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it](mailto:danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it) - fax 092220015;) e **Nicola GIUDICE** (C.F. GDCNCL61T26G273U), PEC: [nicolagiudice@pecavvpa.it](mailto:nicolagiudice@pecavvpa.it) e fax 091/305555)

Io sottoscritto Rossella Muroi n.q. di Presidente e l.r. di Legambiente Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

n. q. 

**co n t r o**

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12

**e nei confronti di**

E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto



-SOCIETA' EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, in Milano, Foro Buonaparte n. 31 (20121 Milano);

-SOCIETA' ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (00144 Roma);

-ED ALTRI

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

1. del **DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO n.162 del 13 novembre 2015**, pubblicato sul BUIG n. 11 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto "**Proroga della concessione di coltivazione "C. C6.EO" della Società Edison S.p.A. (r.u.)**";

2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento sopraindicato

**FATTO**

Il giacimento VEGA, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della Provincia regionale di Ragusa, e situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione denominata "C.C6.EO", intestata alla società Edison.

La concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 km<sup>2</sup> ed è stata autorizzata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 17 Febbraio 1984.

Il programma di sviluppo allegato al citato D.M. prevedeva lo sfruttamento delle riserve disponibili nell'area di concessione - originariamente denominata "C.C6.IS" - mediante la realizzazione di:

- due piattaforme fisse, VEGAA e VEGA B, ancorate al fondo con pali, per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna;

Io sottoscritto Andrea Purgatori n.q. di Presidente e Lr. di Greenpeace Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiara di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4,13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto

- un sistema di condotte sottomarine per il trasferimento del greggio tra le piattaforme e tra queste ed una monoboa collegata ad una nave di stoccaggio.

Il progetto originario - **che differisce sensibilmente dalle opere poi concretamente realizzate** - prevedeva che la piattaforma principale (VEGA A) ricevesse la produzione dell'altra mediante una condotta sottomarina e, inoltre, che ospitasse gli impianti di trattamento della produzione totale.

Nonostante le indicazioni del programma autorizzato dal D.M. del 1984, **solo una parte del complesso produttivo VEGA è stato ad oggi realizzato**; in particolare, la struttura è attualmente fornita dei seguenti elementi:


- una piattaforma di estrazione, denominata "VEGA A" con 21 pozzi in luogo dei 24 previsti;
- un deposito galleggiante, "FSO Leonis", ormeggiato ad una monoboa;
- condotte sottomarine di collegamento tra l'unica piattaforma esistente e la monoboa.

**E' di tutta evidenza che la struttura complessivamente realizzata è differente e comunque non coincide con le previsioni del programma autorizzato con D.M. del 1984.**

La piattaforma VEGAA è stata installata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del Comune di Pozzallo.

Va segnalato che **VEGA A è la più grande struttura di estrazione off-shore presente in Italia**, ha un corpo - "jacket" - costituito da una torre reticolare alta 140 metri con otto colonne collegate da traversi e diagonali. Il jacket ha una dimensione pari a 70 metri per 48 a fondo mare e 50 metri per 18 in sommità, un peso di 11.200 tonnellate ed è ancorato al fondo con 20 pali verticali in acciaio lunghi 85 metri, con diametro di 2,6 metri. La superficie complessiva della piattaforma è di circa 6.000 m<sup>2</sup> ed ha una altezza massima sopra il livello del mare di 58,7 metri.

Io sottoscritto Franco Iseppi n.q. di Presidente e I.r. di Touring Club Italiano nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

Franco Iseppi  
  
 n. q. di Presidente

E' autentica  
 Avv. Nicola Giudice  
 Avv. Antonella Bonanno  
 Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto  


**L'esercizio definitivo del complesso VEGA è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 15 febbraio 1988.**

Il medesimo complesso produttivo VEGA, nonostante sia stato realizzato in difformità dal programma autorizzato con DM del 1984, ha operato e continua tuttora ad operare, sebbene i livelli di estrazione nel tempo **SI SIANO DRASTICAMENTE RIDOTTI, PASSANDO DA UNA PRODUZIONE INIZIALE STIMATA DI 75.000 BARILI/GIORNO A 7.000 BARILI/GIORNO.**

La concessione, avendo validità trentennale, risulta scaduta in data 28 dicembre 2012 e la relativa istanza di rinnovo è stata **TARDIVAMENTE** presentata dalla società richiedente al Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2011 (ed è allo stesso pervenuta il 5 gennaio 2012).

Invero, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Decreto direttoriale 22 marzo 2011, l'istanza di proroga decennale della concessione va presentata al Ministero decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, **almeno 2 anni prima della data di scadenza.**

Dunque, dal 28 dicembre 2012 fino ad oggi l'impianto è stato autorizzato ad operare in regime di proroga ai sensi dell'art. 34 comma 19 del D.L. 179/2012.

Il 26 luglio 2012 la società titolare della concessione - la quale sino ad allora, è bene ricordare, aveva operato in difformità rispetto al progetto iniziale - presentava domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa al progetto denominato "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*".

Tale richiesta afferiva in particolare alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata VEGA B, la quale, secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione.

Sebbene, *prima facie*, la società richiedente, con la superiore istanza, avesse manifestato la volontà di completare i lavori che avrebbero dovuto essere ultimati

trent'anni prima, in realtà, ad un esame più approfondito dei documenti depositati, il progetto presentato nel 2012, ancora una volta, differisce da quello autorizzato nel 1984.

Più esattamente, l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale prevede:

- la realizzazione di una piattaforma fissa di tipo "*minimum facilities*", non presidiata, denominata VEGA B e ubicata a circa 6 km da VEGA A, in direzione ovest;
- la perforazione iniziale di 4 pozzi, fino ad un massimo di 12, in funzione degli esiti minerari delle prime perforazioni, in luogo dei 24 previsti dal programma autorizzato con D.M. del 1984;
- la posa di cavi elettrici e condotte sottomarine di connessione tra le piattaforme VEGA A e VEGA B;
- la sostituzione dell'impianto di approvvigionamento di energia elettrica della piattaforma VEGA A.

Dall'analisi dei documenti allegati all'istanza presentata dalla società richiedente, emerge una **EVIDENTE DIFFORMITÀ** rispetto al progetto iniziale, sia per le **caratteristiche strutturali dell'impianto**, sia per le **modalità di funzionamento**.

Basti pensare che la piattaforma VEGA B, secondo quanto previsto nell'ultimo progetto depositato, dovrebbe essere una struttura non presidiata e telecontrollata a distanza dalla piattaforma VEGA A. L'originario progetto allegato alla concessione trentennale prevedeva, invece, una struttura presidiata capace di ospitare fino ad un massimo di 50 persone.

Alla luce di quanto finora esposto, è di tutta evidenza l'illegittimità della istanza di proroga della concessione presentata dalla Società Edison S.p.A. in data 22.12.2011 e, di conseguenza, del decreto del MISE datato 13 novembre 2015.

Sembra appena il caso di riproporre l'inciso di cui all'art. 29 della Legge 613/1967, secondo cui **la proroga della concessione mineraria è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria.**

È chiaro, infatti, che l'istanza del 22.12.2011, con la quale è stata chiesta dalla Società Edison S.P.A., ai sensi del succitato art. 29 nonché dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, la proroga decennale della concessione, finalizzata allo svolgimento delle seguenti opere:

- prosecuzione dell'attività di produzione nell'area di "Vega A" attraverso pozzi esistenti e attività di monitoraggio e manutenzione al fine di garantire la massimizzazione del recupero delle riserve;

- completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario e che comprende la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B", con contestuale riduzione del numero dei pozzi da essa perforati, inizialmente previsti in 24 unità, fino a un massimo di 12 unità;

avrebbe dovuto essere immediatamente dichiarata irricevibile per una serie di ragioni che di seguito verranno esposte.

Invero, è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico che, con il decreto qui oggetto di impugnazione, ribadisce quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, secondo cui *"La durata della concessione è di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. **La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria.** con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2"*.

Ciò vuol dire che il mancato adempimento delle prescrizioni stabilite nel programma autorizzato con D.M. del 1984, porta con sé una naturale ed



inequivocabile conseguenza: la richiesta di rinnovo non può godere del regime di cui all'art. 29, dovendosi considerare come istanza del tutto nuova e, dunque, soggetta alle sopravvenute prescrizioni e ai successivi vincoli territoriali che, nel tempo, sono stati posti in essere.

Ma d'altronde è, ancora una volta, lo stesso Ministero per lo sviluppo economico che, con il decreto di proroga, evidenzia il concetto appena espresso, laddove cita un estratto del parere della Sezione U.N.M.L.G di Napoli del 29.3.2012, da cui emerge che *"...considerata l'attività posta in essere negli anni di vigenza della concessione, avendo la società istante ottemperato sostanzialmente agli obblighi di cui al decreto di conferimento della concessione, **anche se concentrata nello sviluppo del solo campo Vega A**, ritenuto tecnicamente valido il programma lavori proposto per il prossimo decennio, finalizzato al completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario ed ad incrementare e definire la capacità produttiva dell'intero campo e ritenendo congruo con gli attuali costi e notevole l'impegno di spesa, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga decennale di cui trattasi"*.

Da un punto di vista strettamente ambientale, e con particolare riferimento alla localizzazione, lo specchio acqueo all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma VEGA B, **rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal Sito di Interesse Comunitario "SIC ITA080010" denominato "Fondali della foce del fiume Irmínio"**, la cui individuazione è stata comunicata dalla Regione siciliana al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'agosto 2012 (il quale, a sua volta, ha provveduto all'aggiornamento della lista dei siti Rete Natura 2000 ad ottobre del 2012).

Come noto, all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs.128/2010, vige il **divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**.

Nella documentazione fornita dalla società Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale e ambientale, è la stessa società ad affermare che **il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma VEGA B ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta**; tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la norma introdotta dall'art. 35 del DL 83/2012, che pone un limite al divieto previsto dal D.lgs. 128/2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (è bene ricordare che sul punto è intervenuto il Legislatore, modificando ulteriormente la disciplina de qua attraverso l'art. 1 comma 239 della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, come meglio specificato di seguito).

**IN TAL MODO LA SOCIETÀ EDISON S.P.A. HA RICONDOTTO (SURRETTIZIAMENTE) LA RICHIESTA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA VEGA B ALLA CONCESSIONE AUTORIZZATA AB ORIGINE CON D.M. DEL 17 FEBBRAIO 1984.**

In realtà, come si è avuto modo di illustrare, le difformità rispetto alla realizzazione del progetto iniziale, rimaste inalterate per oltre un trentennio, insieme alla domanda presentata il 26 luglio 2012, ed avente ad oggetto un impianto profondamente differente rispetto a quello previsto in origine, impediscono di avallare l'ipotesi della continuità della concessione e, conseguentemente, di ritenere legittimamente fondata l'istanza di proroga decennale del 22 dicembre 2011.

Nonostante queste evidenze, appare quanto mai grave il fatto secondo cui la società Edison, tra il 20 e il 30 ottobre 2012 - **dunque un periodo successivo all'inserimento del SIC ITA080010 nella lista delle aree protette** - ha incaricato la società GAS s.r.l. di effettuare rilievi geofisici in prossimità del sito nel quale dovrà sorgere la piattaforma VEGA B. Rientrando, infatti, l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, tra le "*attività di prospezione*", essi risultano vietati all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e dunque del SIC ITA080010.

Va inoltre tenuta in debita considerazione l'esistenza di numerose disposizioni internazionali che includono anche gli sversamenti causati da unità off shore, tra gli eventi idonei a determinare danni rilevanti non solo per lo Stato che autorizza ma anche - in un ambito come il Mediterraneo, notoriamente mare chiuso pertanto sensibile agli sversamenti - per altri Stati che si affacciano su detto mare.

Tali convenzioni si basano sui fondamentali principi comunitari di prevenzione, di precauzione e sul principio "chi inquina paga", ampiamente recepiti nell'ordinamento giuridico interno, che impongono ai paesi membri l'obbligo di adottare tutte le misure idonee per la prevenzione, nonché la preparazione e la pronta risposta in caso di incidenti che comportino lo sversamento di idrocarburi in mare.

Un ulteriore elemento paradossale è certamente legato agli aspetti climatici, la cui considerazione si impone a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi nel dicembre 2015.

Alla luce di quanto emerso in tale sede, è chiaro che la decisione del nostro Governo di continuare ad investire nel settore degli idrocarburi e nell'attività estrattiva appare alquanto anacronistica, posto che non si tiene in debita considerazione l'importanza economica, anche e soprattutto a livello globale, delle fonti da energia rinnovabile e delle politiche finalizzate al superamento della dipendenza dai combustibili fossili.

Il mare custodisce un ecosistema dal valore inestimabile, la cui fragilità e le cui esigenze di protezione sono note a tutti. Lo sfruttamento indiscriminato di tale risorsa, attraverso continue attività di ricerca e perforazione, non tiene conto di molteplici principi delineati a livello europeo da diverse direttive, prima fra tutte quella sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2013/30/UE), la quale pone l'attenzione sulla necessità di rafforzare le condizioni di sicurezza ambientale nelle operazioni in mare aventi ad oggetto ricerca o estrazione di idrocarburi.

A ciò si aggiunga la direttiva 2008/56/CE, direttiva quadro sulla strategia marina che mira al conseguimento di un ottimale stato dell'ambiente marino entro il

2020, al fine di preservare la diversità ecologica e la vitalità dei mari, pervenendo ad uno sfruttamento sostenibile del mare, garantendone l'utilizzo anche per le generazioni future.

Le determinazioni emerse in esito alla COP di Parigi non fanno altro che confermare la necessità di ridurre progressivamente l'uso di combustibili fossili, abbracciando politiche energetiche che puntino al settore delle fonti rinnovabili.

Avverso il provvedimento di proroga della concessione di coltivazione "C.C 6.EO", illegittimo per quanto di seguito si dirà, si rende necessario proporre il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi,

## **DIRITTO**

In via preliminare e generale, soffrendo sostanzialmente il provvedimento impugnato dei medesimi vizi sollevati con il ricorso principale, si reputa opportuno trascrivere qui di seguito le sole epigrafi dei motivi di legittimità già articolati, al cui ampio ed articolato contenuto si rinvia integralmente:

### **I**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 4, 6, 7, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE ALL'ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 SS. MM. II. NONCHIE' DEL DM 17 OTTOBRE 2007 N. 184 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE -- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 26 E 27 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II., NONCHE' DEGLI ARTT. 6 COMMA 17, 8 COMMA 2, 10 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 152 CIT. E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DPCM 27.12.1988 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 4/2008 - NECESSITA' DI UNA DUPLICE VIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I**

PROFILI DELLA CARENZA E/O INSUFFICIENZA DELLA ISTRUTTORIA,  
DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO;

**II**

VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI ARTT. 24 E 26 DEL DL.VO N.  
152/2006 MODIFICATO DALL'ART. 1 DL.VO N. 4/2008. FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 2 C. 3, LETTERA II, DEL DLVO, 128/2010,  
NONCHÉ DEGLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLA L. N.9/1991, COME RICHIAMATI  
DALL'ART. 35 DEL D.LVO N. 83/2012, CONV. IN L. N. 134/2012 –  
VIOLAZIONE DELL'ART. 29 E 42 DELLA L. 21 LUGLIO 1967 N.613  
NONCHE' DELL'ART. 24 COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE 22  
MARZO 2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.LVO N. 625/1996 COME  
RICHIAMATO DAL D.M. 4 MARZO 2011 – FALSA APPLICAZIONE ART. 38,  
C. 5 DEL D.LVO N. 133/2014 CONV. IN L. N. 164/2014, NONCHE'  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 34 C.10, DEL D.LVO 179/2012,  
CONVERTITO IN LEGGE N.221/2012. ECCESSO DI POTERE SOTTO I  
PROFILI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DEL DIFETTO DEI  
PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO;

**III**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE  
SOPRACALENDATE NORME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  
PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO  
I PROFILI DELLA CARENZA, INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA  
DELLA MOTIVAZIONE E DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO  
SVIAMENTO - VIOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO  
EUROPEO 13 SETTEMBRE 2011 AVENTE AD OGGETTO LA SICUREZZA  
DELLE ATTIVITA' OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Per quello che qui invece più strettamente ci occupa, va evidenziata la illegittimità del provvedimento di proroga della concessione denominata C.C6.EO sotto i seguenti molteplici profili:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 4, DEL DECRETO DIRETTORIALE 15 LUGLIO 2015, NONCHE' DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE, DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA, FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DI UN OTTIMALE STATO DELL'AMBIENTE MARINO - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DEL TRAVISAMENTO:**

Come già esposto nel ricorso principale, la Società Edison intende costruire la piattaforma non presidiata e telecontrollata Vega B sulla base di un programma di sviluppo (o programma dei lavori) approvato nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione emanato il 17 Febbraio 1984. Tale Decreto dichiarava, all'art. 8, quanto segue:

*“Le Società concessionarie devono:*

- a) Eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto”.*

L'originario Decreto MICA del 1984 approva il Programma di Sviluppo unitario, ma non descrive in cosa consista tale Programma.

Nel sito Web del M.A.T.T.M. ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) non è stato possibile reperire alcuna informazione.

L'unico documento in possesso degli odierni ricorrenti (ottenuto dalla Provincia Regionale di Ragusa attraverso una richiesta di accesso agli atti del 6 maggio 2015) è il documento *“Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C5.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456 ”* firmato dalla Montedison s.p.a. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983 (si ricorda che la Montecatini Edison era una Società titolare della Concessione del campo Vega quando ancora non era stata rinominata Concessione C.C6.EO).

Dalla lettura di questo documento si evince che tale Programma di sviluppo:

-prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna;  
**l'attuale ne prevede solamente dodici ed è di dimensioni inferiori;**

-la piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe"; **il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4;**

-**l'attuale progetto prevede anche che la stessa non sia presidiata ma telecontrollata;** l'originaria invece doveva essere presidiata e poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata.

**Si tratta a ben guardare di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.**

Tali difformità emergono anche dall'analisi del Decreto di autorizzazione all'esercizio definitivo, successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, emanato dal Ministero dell'Industria del Commercio e Dell'Artigianato in data 15 febbraio 1988: *"Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C6. IS" ricadente nel Canale di Sicilia"*.

In tale Decreto il complesso Vega viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

*"VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;"*

Inoltre, all'interno dello stesso Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", scalines e

serbatoio galleggiante “Vega oil” sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile”.

**Appare a dir poco paradossale l’aver dichiarato le citate opere “conformi” ad un progetto, il cui programma dei lavori prevedeva la realizzazione di una seconda piattaforma di cui ad oggi non v’è traccia.**

**Se vi fosse stata conformità rispetto al progetto originario, per quale ragione, a distanza di quasi trent’anni, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di una seconda piattaforma?**

**Delle due, l’una: o tali lavori sono stati eseguiti completamente, per cui Vega B è da considerarsi un “nuovo progetto” (e quindi non realizzabile in quanto ricentrante all’interno dei limiti imposti dal D.Lgs. 128/2010); o non è stata ancora realizzata una piattaforma e, conseguentemente, è possibile affermare che **le varie Società che si sono succedute all’interno della Concessione non hanno ancora provveduto ad eseguire il programma dei lavori che era stato prescritto nell’originario Decreto di Conferimento della Concessione.****

In entrambe le ipotesi l’istanza di proroga non avrebbe potuto essere accolta per evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 29 della legge n. 613/1967.

Per ciò che attiene all’ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente va rilevato che le coordinate geografiche entro le quali la Società Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti: Latitudine 36°33’20” N - Longitudine 14°34’22” E; la piattaforma Vega B sarà distante circa 11,25 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 Fondali Focce del Fiume Irminio.

La Società, inizialmente, affermava che la localizzazione del progetto risultava essere al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010 (come si rileva a pag. 7 della “Sintesi Non tecnica” allegata al progetto di Vega B):*“Alla luce di quanto sopra la realizzazione del progetto di sviluppo del Campo Vega B, che si*



*sviluppa a circa 20 km dalle coste meridionali della Sicilia è al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010”.*

Tale affermazione risultò in parte essere smentita dal parere della Provincia Regionale di Ragusa reso con nota prot. 043237 del 25 settembre 2012, che, richiamando la Circolare ARTA prot n. 47993 del 23 agosto 2012, faceva notare che **il progetto ricadeva all'interno del limite di divieto delle 12 miglia dal perimetro del Sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio** imposto dal D. Lgs. 128/2010 (Decreto Prestigiacomo); motivo per cui **il progetto era da considerarsi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del progetto era del 26 luglio 2012.**

Nei successivi Approfondimenti inviati dalla Società Edison (Doc n. 11-522-H12 – Risposta alle richieste di Chiarimento ed Integrazione alla Documentazione Rev. 0 - Feb 2013, a pag 68 del capitolo 5 “Inquadramento territoriale e ambientale”) la stessa società prese atto che il progetto ricadeva all'interno del divieto delle 12 miglia di distanza dal sito SIC “Fondali Foce del Fiume Irminio”, aggiungendo che tale divieto fosse frutto di una “riperimetrazione” dell'area SIC avvenuta successivamente alla presentazione della domanda, e asserendo, inoltre, che tale divieto non fosse applicabile per Vega B, in quanto il progetto faceva parte del Programma Lavori approvato contestualmente al Conferimento della Concessione. Per tal motivo (cfr. sempre a pag 68), la Società dichiarava:

*“occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell'Art. 6 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e*

*connessi. In tali casi, le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale”.*

Si sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla società Edison, e anche a pag. 24 del parere CTVA n. 1319 , la ripermetrazione del sito era stata segnalata precedentemente all’istanza di presentazione del progetto Vega B (26 luglio 2012); infatti, come si rileva dalla lettura della Circolare dell’Agosto 2012 , l’Assessorato della Regione Siciliana aveva predisposto un aggiornamento cartografico dei perimetri e già con circolare n. 8756 del 10 febbraio 2012 (pubblicata nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012) segnalava tale importante prescrizione cui ottemperare.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, mutuando le stesse identiche posizioni della società richiedente, assume che tale progetto non rientrerebbe nei divieti introdotti dal D.Lgs. 128/2010, considerato che tali attività costituirebbero parte del programma lavori per il Campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto MICA n. 580 del 24 febbraio 1984:

*“VALUTATO che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall’art. 2, comma 3, lettera “h” del D. Lgs. 29 luglio 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata “Vega B”*

Quindi, secondo quanto indicato nel Decreto di Compatibilità Ambientale, nel parere CTVA e dalla stessa Società Edison, la realizzazione della nuova piattaforma “Vega B” risulterebbe possibile solo in quanto facente parte di un procedimento autorizzatorio antecedente all’emanazione del D.Lgs. 128/2010 e in quanto tale progetto risulterebbe inserito all’interno del programma di sviluppo approvato dal

Decreto MICA del 1984. La stessa rientrerebbe, di fatto, all'interno dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile: discrimine che, seppur indirettamente, dipende anche dalla condizione della Concessione C.C6.EO.

Preliminarmente ricordiamo che il Decreto MICA del 17 Febbraio 1984, riunificando il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la Concessione "C.C5.ME", istituiva la Concessione "C.C6.IS" conferendo tale Concessione alle seguenti società richiedenti con le relative quote:

- ✓ Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.a. 30 %
- ✓ Agip S.p.a. 30 %
- ✓ Canada Northwest italiana S.p.a. 20 %
- ✓ Elf italiana S.p.a. 10 %
- ✓ Petromarine Italia S.p.a. 10 %

Successivamente, con Decreto MICA del 2 settembre 1993, la Concessione "C.C6.IS" veniva rinominata "C.C6.EO", su richiesta inoltrata dalla Società Edison, in data 24 febbraio del 1993, al Ministero. Tra il 1984 e il 2003 attraverso vari Decreti, relativi al trasferimento quote e cambi di intestazione, la concessione C.C6.EO ha assunto le attuali quote di titolarità: 60 % Edison, 40 % ENI.

Ritornando all'originario decreto concessorio (Decreto Mica del 1984), l'art. 8 di tale decreto riportava testualmente:

*Art 8 – Le società concessionarie devono:*

*a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"*

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

art. 42

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:*

*1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;*

*2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;*

Se la Società Edison considera la costruenda piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo approvato ben 31 anni fa (SIC!) dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che tale programma di sviluppo non è stato realizzato.**

Parimenti, se il Ministero nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 considera la costruenda piattaforma VEGA B come facente parte di un programma di sviluppo approvato 31 anni fa dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che la Edison non ha realizzato tale programma di sviluppo.**

Ricordiamo che l'art. 5 del Decreto MICA 1984 disponeva **la scadenza della Concessione alla data del 28 dicembre del 2012.** Per tal motivo la Società Edison ha presentato "istanza di proroga decennale" pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012, cioè in ritardo, come si evince a pag 25 del BUIG anno XVI n. 2.

Istanza di proroga decennale pervenuta al Ministero **11 mesi e 23 giorni** prima della data di scadenza della proroga (data di presentazione della domanda : 05 gennaio 2012; data di scadenza della Concessione: 28 dicembre 2012) **in ritardo** rispetto a quanto prescritto dall'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, vigente al momento di presentazione della istanza:

#### Art. 24

*(Proroga della concessione)*

*1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.*

Tralasciando, al momento, questi importanti aspetti burocratici, **giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico.** Le società concessionarie per poter ottenere la proroga **devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.** Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince dall'art 29 della Legge 613 del 1967:

*"La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".*

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

#### Art. 13

*(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)*

*1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.*

Dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8, il quale richiama l'art 13 del sopra citato Decreto Legislativo :

*art 8 comma 8*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.*

Presentare una istanza in notevole ritardo rispetto ai tempi procedurali previsti dalla vigente normativa, appare quantomeno ostativo all'ottenimento della proroga decennale. E ciò anche in considerazione dell'omessa realizzazione della seconda piattaforma prevista da progetto iniziale, la quale avrebbe dovuto essere posta in essere durante l'arco temporale di vigenza della concessione e non di certo in regime di proroga.

**Il “dimenticarsi”** la realizzazione di una piattaforma inserita in un Programma di sviluppo approvato nel Decreto Ministeriale MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984 non può in alcun modo significare **aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.**

È fin troppo evidente come ciò costituisca una vera enormità e “abnormità” giuridica!

Il decreto di proroga qui oggetto di impugnazione fa, peraltro, riferimento all'art.31, comma 4, del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto), il quale dispone che *“la proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure degli art. 10 e art. 11 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda esclusivamente la prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attività non significative come descritte all'art. 34, commi 5, 9 e 10, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedurali adottate per l'intesa tra Stato e regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.”*

Il richiamato art. 34, comma 5, del succitato decreto direttoriale, stabilisce che *“...tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio. L'autorizzazione è trasmessa per conoscenza, per le attività a mare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quelle in terraferma alla regione interessata.”*

Ma v'è di più.

Il successivo comma 6 stabilisce testualmente cosa debba intendersi per *“opere esistenti”*, individuandole nella *“medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti”*.

È facile comprendere che la realizzazione della piattaforma Vega B, con le opere ad essa connesse, non può in alcun modo essere ricondotta ad una **mera e semplice attività esercitata nell'ambito di opere già esistenti**, trattandosi per converso di costruzione **DEL TUTTO NUOVA E DIVERSA RISPETTO A QUALSIASI STRUTTURA GIÀ POSTA IN ESSERE**: basti semplicemente considerare la circostanza (più volte ribadita in questa sede), che la piattaforma Vega B, pur ricadendo all'interno del giacimento di Vega A, dovrebbe sorgere ad una distanza di ben 6 km rispetto a quest'ultima.

Occorrerebbe un notevole sforzo di fantasia per riuscire ad affermare che la realizzazione di Vega B costituisca un semplice programma finalizzato

esclusivamente alla prosecuzione della produzione o a semplice e non significativa attività di manutenzione.

Risulta di immediata evidenza, inoltre, la violazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, laddove si legge che l'estensione di una concessione di coltivazione non può eccedere i 150 kmq.

Dai dati forniti dall'UNMIG (Ufficio Nazionale per gli idrocarburi e le Georisorse), l'estensione complessiva della concessione C.C6.EO risulta essere di 184,8 Km<sup>2</sup>, **ben 34,8 km<sup>2</sup> al di sopra dell'attuale limite consentito!**

Naturalmente l'originario titolo abilitativo della concessione C.C6.EO, essendo antecedente rispetto al d.lgs. n. 625/96, non fu sottoposto a tale limite restrittivo. Ma ciò non giustifica affatto la mancata ridefinizione dell'area oggetto di concessione al momento del rilascio della proroga decennale.

E quanto appena detto appare ancor più paradossale laddove si rifletta su un dato palese: è lo stesso art. 1 del decreto di proroga decennale che dispone il rilascio della proroga ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

L'esecuzione dell'impugnato decreto ministeriale costituirebbe causa di pregiudizio grave ed irreparabile non soltanto per gli interessi collettivi collegati alla difesa dell'integrità degli ambienti, sia marini che terrestri, interessati dal complesso produttivo comprensivo delle piattaforme Vega A e Vega B facente capo alla società Edison S.p.A., ma anche e soprattutto per i rischi collegati alla mancata e/o insufficiente tutela della salute e della vita umana.

In particolare, si fa riferimento ai danni irreparabili potenzialmente derivanti dalla inadeguatezza ed insufficienza (e comunque dal mancato aggiornamento) del Piano di Emergenza Antinquinamento in relazione alle diverse modalità di gestione della piattaforma Vega B - che non sarà presidiata - rispetto al progetto originario, nonché a quelli correlati alla omessa e/o insufficiente considerazione del rischio sismico e geologico derivante dal fatto che il complesso produttivo Vega A e Vega B



è allocato in un'area corrispondente ad un "nodo sismogenetico" (circostanza incontestabile ed incontestata).

Un cenno a parte meritano poi gli inestimabili e gravissimi danni ambientali in acque U.E. derivanti dall'utilizzo dell'AIR-GUN, tecnica di sondaggio particolarmente invasiva che consiste nello sparare sul fondale marino bolle di aria compressa che restituiscono onde riflesse; le onde in questione provocano la morte e comunque la perdita dell'udito per molte specie ittiche, con gravi problemi di disorientamento (tali devastanti effetti sono ben noti nella bibliografia internazionale prodotta in atti).

Né il solo fatto di aver espresso positivamente la VIA per il campo Vega B e l'AIA per l'intero complesso produttivo, condizionandoli all'ulteriore adempimento delle innumerevoli prescrizioni (di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto ministeriale n. 0000068 del 2015) può ragionevolmente considerarsi bastevole a "prevenire" (o addirittura ad escludere) i paventati gravi rischi per l'ambiente e la salute, atteso che sussiste il fondato timore - corroborato dai PARERI TUTTI UNANIMEMENTE CONTRARI, a cominciare da quelli espressi dalla Provincia Regionale di Ragusa e dalle Amministrazioni locali interessate al progetto - che nel termine di cinque anni previsto per la prosecuzione e realizzazione del progetto giudicato asseritamente "compatibile" dal punto di vista ambientale, il pericolo si trasformi in realtà vera e tangibile!

Peraltro, sotto il profilo del *fumus*, non v'è dubbio che la fondatezza dei motivi di ricorso contribuisca sensibilmente all'accogliibilità della presente istanza cautelare.

Un cenno a parte merita l'applicazione nella specie del principio di precauzione, nonché dei principi generali elaborati sin dal 1994 dal Parlamento e dal Consiglio Europea in materia di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Tali principi di matrice comunitaria ed internazionale costituiscono infatti oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello

interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che quello della c.d. "precauzione" costituisce criterio interpretativo direttamente discendente dal Trattato UE e che, per ciò solo, è valido in Italia a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; in forza di tale criterio le Autorità competenti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

Non v'è chi non si avveda come tale "tutela anticipata" non può certamente esaurirsi né dirsi "adempita" mediante la mera previsione da parte del M.A.T.T.M. e del MIBAC - come nel caso di specie - di una serie di prescrizioni e di misure a carico della società Edison che dovrebbero circoscrivere l'ambito di operatività del titolo concessorio e prevenire per tale via il verificarsi di danni ambientali.

Tali misure non sono infatti suscettibili di ridurre sensibilmente, né tantomeno di eliminare, a monte, la grave situazione di pericolo sia per l'inquinamento marino che per la salute e la vita umana, che scaturisce dall'illegittimo giudizio di "compatibilità ambientale" di cui al decreto ministeriale n. 68 del 2014; e tale situazione di "pregiudizio significativo" arrecata sia dalla piattaforma Vega B che dall'intero complesso produttivo Vega A e Vega B, sia sull'area SIC che sul tratto di costa regionale interessato all'impianto, non può ritenersi ragionevolmente latente o meramente ipotetica (arg. ex TAR Lazio, Sez. I, n. 7782/2015), ove si considerino le gravi carenze che hanno caratterizzato l'iter procedimentale di cui si tratta, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico-scientifico (omessa considerazione del rischio sismico e geologico; omessa considerazione della presenza di una faglia attiva e sismogenetica; omessa considerazione della sussistenza di impatti cumulativi;

insufficienza ed inadeguatezza del Piano di Emergenza antinquinamento marino; insufficienza delle indagini geofisiche).

Ciò che vuole sostenersi in questa sede è che è proprio un'applicazione "concreta" e "differenziata" - caso per caso - del criterio della precauzione a rappresentare il limite (per così dire) ed il discrimine "interno" di quella "ampia" discrezionalità amministrativa riconosciuta da codesto Decidente in capo alla Autorità competente in ordine alla individuazione delle misure più efficienti ed efficaci.

Diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso della sostanziale e semplicistica "disapplicazione" della precauzione mediante il meccanismo delle prescrizioni attuative del giudizio di compatibilità ambientale le quali finirebbero per costituire e/o integrare la valutazione "completa" dei rischi connessi ad un determinato progetto (come nella specie lo sviluppo del Campo Vega B)!

Il che sarebbe veramente un'enormità, oltre che implicito disconoscimento della necessità di una "RIGOROSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO", effettuata A MONTE ancor prima dell'adozione della VIA, più volte ribadita nella migliore giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6250).

In ordine all'applicazione della Risoluzione 13.09.2011 del Parlamento Europeo, il Ministero ha poi del tutto omesso di considerare che nelle procedure di concessione delle licenze e autorizzazioni di trivellazioni, occorre tenere presenti sia la circostanza che un GRAN NUMERO di installazioni nelle acque UE è OBSOLETO ED IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLE POLITICHE ENERGETICHE MONDIALI, sia anche la capacità finanziaria degli operatori del settore tale da assicurare il risanamento dei danni ambientali derivanti da queste attività.

Per i superiori motivi si chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE**

**In via preliminare**, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'esecuzione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 162 del 13 novembre 2015 e/o con qualsiasi altra statuizione cautelare prevenire la prosecuzione

della procedura nonché la produzione degli effetti potenzialmente dannosi scaturenti dai provvedimenti impugnati.

**Nel merito**, annullare il provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

**In via istruttoria**,

quale mezzo al fine ed avuto riguardo alle questioni eminentemente tecniche dedotte con i motivi di ricorso, si chiede che codesto on.le TAR disponga verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio,

**al fine di acquisire:**

- documentati chiarimenti in ordine alla regolarità dei tempi, dei programmi, delle procedure e delle consultazioni che l'Amministrazione resistente ha avviato e posto in essere in tutta la fase prodromica all'adozione del Decreto di Proroga decennale del 13 novembre 2015, a decorrere dall'originario Decreto MICA di conferimento della concessione del 17-02-1984;

**nonché al fine di accertare le seguenti circostanze:**

- ✓ ubicazione delle piattaforme VEGA A e VEGA B entro le 12 miglia dalla zona SIC;
- ✓ estensione complessiva dell'area della concessione C.C6.EO;
- ✓ l'assolvimento da parte della società concessionaria, nei tempi e nei modi prescritti, agli obblighi discendenti da siffatto originario Decreto di conferimento 17-02-2984;
- ✓ conformità dei documenti allegati all'istanza di proroga presentata dalla Società Edison rispetto al progetto iniziale, sia in riferimento alle caratteristiche strutturali dell'impianto Vega B, sia per le modalità di funzionamento dello stesso;
- ✓ sussistenza della identità di condizioni rispetto alla concessione originaria, elemento imprescindibile per addivenire al rilascio della proroga ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 613/1967;
- ✓ la presenza di un Piano di Emergenza per l'antiquinamento marino del 2009 e relativo soltanto alle due strutture Vega A e Leonis, siccome costantemente

presidiate, che sarà integrato con la parte relativa a Vega B solo dopo che tale piattaforma (non presidiata e telecontrollata) sarà costruita e messa in esercizio;

- ✓ la presenza di una importante struttura attiva e sismogenetica dell'area iblea, denominata "Linea di Scicli", caratterizzata anche dalla presenza di vulcani di fango sul fondale marino (cfr. Holland et al, 2003 - v. riferimenti contenuti sia nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione del 2012 della società Edison, sia nei pareri della Provincia di Ragusa), proprio nell'area del campo Vega;
- ✓ l'utilizzo da parte della società Edison delle "migliori tecnologie disponibili" per la valutazione del rischio sismico;
- ✓ i criteri tutti utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico al fine di emanare il decreto di proroga decennale della Concessione C.C6.EU;
- ✓ la presenza di Impatti cumulativi.

Palermo- Roma , 21 gennaio 2016.

Avv. Mariadolores ~~Fulianetto~~ 


Avv. Nicola Giudice 

Avv. Antonella Bonanno 

Avv. Daniela Ciancimino 

Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile, onde si provvederà al pagamento del contributo unificato pari a € 650,00.

Palermo – Roma,

Avv. Mariadolores ~~Fulianetto~~ 

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino